

I testi qui riportati hanno valore puramente informativo
In caso di discordanza prevale il testo riprodotto sul Bollettino ufficiale a mezzo stampa.

LEGGE REGIONALE 15 ottobre 1997, n. 26

Promozione e valorizzazione della cultura della lingua della Sardegna (*Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni – leggi regionali: 15 aprile 1998, n.11 – 20 aprile 2000, n.4 – 5 settembre 2000, n.17 – 24 aprile 2001, n.6 – art.9, comma 10 lett. a) e b) l.r.n.3/2009 – Art.33, commi 31 e 33 l.r.n.5/2015 – Art.8, comma 6, lett.h) l.r.n.1/2018 – 3 luglio 2018, n.22*)

LEGGE REGIONALE 15 aprile 1999, n.10

Bandiera della Regione e inno. (*Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni: legge regionale 10 giugno 1999, n.25 – 4 maggio 2018, n.14*)

LEGGE REGIONALE 3 luglio 2018, n.22

Disciplina della linguistica regionale.

DELIBERAZIONE N. 35/29 DEL 9.07.2020

Oggetto: Sostegno e incentivazione dell'utilizzo delle lingue di minoranza parlate in Sardegna. L.R. 3.7.2018, n. 22, art. 22, commi 2 e 3. Linee di indirizzo.

DELIBERAZIONE N. 41/31 DEL 7.08.2020

Oggetto: Sostegno e incentivazione dell'utilizzo delle lingue di minoranza parlate in Sardegna. L.R. 3.7.2018, n. 22, art. 22, commi 2 e 3. Linee di indirizzo. Approvazione definitiva.

Carta europea delle lingue regionali o minoritarie
Strasburgo, 5 novembre 1992

LEGGE 15 Dicembre 1999, n. 482

Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche (G.U. n. 297 del 20 dicembre 1999)

=====

=====

LEGGE REGIONALE 15 ottobre 1997, n. 26

Promozione e valorizzazione della cultura della lingua della Sardegna (*Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni – leggi regionali: 15 aprile 1998, n.11 - 20 aprile 2000, n.4 - 5 settembre 2000, n.17 – 24 aprile 2001, n.6 – 3 luglio 2018, n.22*)

**TITOLO I
PRINCIPI E FINALITA'**

Art. 1

Finalità

Art.2

Oggetto

Art. 3

Compiti della Regione

Art.4

Servizi di ricognizione, catalogazione e conservazione del patrimonio culturale

Art. 5

Osservatorio regionale per la cultura e la lingua Sarda

Art. 6

Nomina e durata dell'Osservatorio

Art. 7

Coordinamento con organi statali

Art. 8

Consulte locali per la cultura e la lingua dei Sardi

(abrogati da art.30 l.r.n.22/2018)

**TITOLO III
AZIONI E INTERVENTI**

Art. 9

Catalogo generale del patrimonio culturale della Sardegna

1. L'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, Informazione, spettacolo e sport provvede ad Istituire il

Catalogo generale del patrimonio culturale della Sardegna, che raccoglie e documenta il complesso della produzione artistico-culturale della regione, organizzato secondo modalità che ne favoriscano la consultazione e l'utilizzazione decentrata.

2. A tal fine il predetto Assessorato propone, avvalendosi dell'Osservatorio - entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge - un progetto per la raccolta ed il coordinamento dei cataloghi e degli archivi, presenti nei sistemi e negli organismi di cui all'art.4 e negli istituti, enti o soggetti comunque autonomamente operanti nei diversi ambiti di riferimento della presente legge.

Art. 10

Censimento del repertorio linguistico dei Sardi

Art. 11

Conferenze annuali

Art. 12

Programmazione

Programma ponte cultura e lingua sarda

(abrogati da art.30 l.r.n.22/2018)

Art. 13

Interventi finanziari

(come modificato dall'art.37 della L.R.n.4/00 e dall'art.2 della L.R.n.6/01)

1. L'Amministrazione regionale concede a soggetti operanti nel settore culturale, sulla base del Piano triennale di interventi, contributi finanziari secondo le seguenti misure e modalità:

- a) per le istituzioni scolastiche 100 per cento delle spese previste, ammesse e documentate;
- b) per gli enti locali associati sino alla concorrenza del 90 per cento delle spese previste, ammesse e documentate;
- c) per gli enti locali singoli, gli enti pubblici e morali e l'Università fino alla concorrenza dell'80 per cento delle spese previste, ammesse e documentate;
- d) per i soggetti privati, singoli o comunque organizzati nelle forme di legge e senza scopo di lucro fino alla concorrenza del 60 per cento delle spese previste, ammesse e documentate;
- e) per i soggetti privati ivi compresi quelli con scopo di lucro, l'Amministrazione regionale può concorrere al pagamento degli interessi bancari per i mutui contratti per le spese di investimento e di attività secondo le misure e le modalità stabilite con il Piano triennale di cui all'art.12.

2. Nell'ambito del Piano triennale e degli aggiornamenti annuali, tenuto conto del tetto contributivo fissato alle lettere a), b, o), d) ed e del comma 1, il sostegno finanziario può essere ulteriormente graduato all'interno delle singole categorie dei richiedenti, allo scopo di promuovere la qualità e la massima diffusione territoriale delle attività anche in considerazione delle eventuali risorse integrative dei singoli soggetti.

3. Sono finanziabili le attività di detti soggetti volte a perseguire, sulla base di precisi indirizzi di programmazione attiva, le seguenti finalità:

- a) la raccolta, l'ordinamento e l'analisi dei vari aspetti della realtà culturale della Sardegna;
- b) il reperimento e la raccolta del patrimonio di cultura popolare e di tradizione orale della Sardegna;
- c) la conservazione e l'acquisizione di oggetti ed elaborati riguardanti la cultura sarda ed in particolare quella materiale, quali: reperti naturalistici, beni bibliografici, raccolte di oggetti d'arte e di artigianato, raccolte di strumenti musicali, raccolte di oggetti e di strumenti inerenti alle tradizioni di vita e di lavoro del popolo sardo. Per poter beneficiare dei contributi di cui al presente capoverso deve essere garantita la pubblica fruibilità delle raccolte;
- d) l'organizzazione di concorsi e premi per elaborati in prosa, poesia e per canti in lingua sarda, per la musica, la saggistica e la ricerca scientifica in Sardegna, specificamente indirizzati all'approfondimento dei valori culturali del popolo sardo;
- e) l'organizzazione di manifestazioni che abbiano per scopo la diffusione della conoscenza del l'Isola e della civiltà sarda, in tutte le sue espressioni materiali e spirituali;
- f) la pubblicazione di testi audiovisivi in lingua sarda, o comunque relativi alla cultura del l'Isola, preordinati alla integrazione dei programmi ministeriali di insegnamento, compresi libri di lettura e di consultazione utili a fin didattici;
- g) l'attuazione di progetti di interventi socio-educativi coerenti con le finalità della presente legge, concernenti situazioni particolari di deprivazione sociale e culturale;
- h) l'attuazione di esperienze educative scolastiche ed extra-scolastiche coerenti con le finalità della presente legge, inerenti al rapporto scuola-territorio;
- i) l'ideazione e l'attuazione di progetti di ricerca e di sperimentazione nei settori della musica, del teatro e delle arti visive finalizzati al raccordo e al dialogo tra cultura sarda e altre culture;
- j) la raccolta, la catalogazione e l'archiviazione della documentazione storica relativa alla Sardegna;
- k) la ricerca, il recupero, la trascrizione e la divulgazione di materiali documentali giacenti in archivi esteri, che abbiano riferimento alla storia sarda, con priorità nel finanziamento per

le attività che più estesamente interessino diverse zone storico-geografiche della Sardegna.

4. Il cumulo fra i contributi regionali e quelli concessi da altri soggetti per la medesima iniziativa non può superare l'importo delle spese previste, ammesse e documentate.

5. I contributi sono concessi su domanda da presentarsi all'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport entro sessanta giorni dalla pubblicazione del Piano triennale o degli eventuali aggiornamenti annuali. Alla domanda devono essere allegati:

- a) atto costitutivo, statuto, composizione aggiornata degli organi sociali nel caso di enti o soggetti collettivi;
- b) indicazione dei beni strumentali e dell'eventuale personale disponibile e di quello occupato in base al rapporto di lavoro dipendente;
- c) certificato di vigenza, per le società;
- d) relazione illustrativa dei programmi di attività;
- e) piano economico e bilancio di previsione.

6. A partire dal secondo anno di attività, la liquidazione dei contributi assegnati è subordinata alla presentazione di regolare rendiconto delle spese ammesse, relativo all'annualità precedente.

7. Le disposizioni contenute nel presente articolo con riferimento alla lingua e alla cultura sarde si applicano anche alle attività concernenti la lingua e la cultura catalana di Alghero, il tabarchino delle isole del sulcis, il dialetto sassarese e quello gallurese.

7 bis. In sede di approvazione del piano triennale di cui al comma 1 dell'art.12, la Giunta regionale approva separati e selettivi requisiti di ammissibilità ai contributi di cui al presente articolo, per i soggetti richiedenti aventi sede al di fuori del territorio della Sardegna.

Art.14

Progetti culturali attraverso i mezzi di comunicazione di massa

Art.15

Borse di studio

Art.16

Convenzioni con strutture esterne

Art.17

Interventi finanziari per l'attivazione di progetti formativi

Art.18

Indirizzi generali per l'attivazione di progetti formativi

Art.19

Finanziamento dei corsi universitari

Art.20

Sussidi all'attività di sperimentazione

Art. 21

Verifica della sperimentazione

(abrogati da art.30 l.r.n.22/2018)

Art.22

Centri di servizi culturali

1. L'Amministrazione regionale, nel perseguimento della finalità della presente legge ed in particolare per favorire l'attività di educazione degli adulti finalizzata alla promozione e allo sviluppo delle conoscenze, con particolare riferimento alla lingua, alla cultura e alla storia della Sardegna, si avvale prioritariamente delle strutture e del personale dei Centri di servizi culturali di cui alla legge regionale 15 giugno 1978, n.37, integrata dall'art.58 della legge regionale 22 gennaio 1990, n.1.

TITOLO V

USO DELLA LINGUA SARDA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art.23

Collegi e rapporti con le Amministrazioni**Art.24****Interventi per il ripristino dei toponimi in lingua sarda****Art.25****Interventi a favore della cultura sarda fuori dalla Sardegna e all'estero**

1. Ai fini della tutela e della valorizzazione dell'identità culturale del popolo sardo, anche all'estero, l'Amministrazione regionale provvede all'attivazione degli strumenti previsti dalla presente legge anche con riferimento ai sardi residenti fuori dal territorio regionale e alle loro organizzazioni rappresentative.

2. In particolare, nel programma di cui all'art.12, dovranno trovare specifica previsione i seguenti interventi:

- a) attività informativa e divulgativa sulle iniziative di rilevante interesse culturale riguardante la Sardegna;
- b) organizzazione, a cura dell'Amministrazione regionale, di iniziative socio-culturali nelle aree in cui si registra una forte presenza di emigrati sardi;
- c) istituzione di borse di studio a favore di figli degli emigrati, da usufruire nelle Università sarde o presso altre istituzioni scolastiche della Sardegna.

3. Possono essere parimenti conferite, previe le necessarie intese con il Ministro degli Affari esteri, borse di studio a giovani stranieri appartenenti a paesi con maggiore presenza di emigrati sardi, favorendo al riguardo condizioni di reciprocità.

LEGGE REGIONALE 15 aprile 1999, n.10

Bandiera della Regione e inno. *(Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni: legge regionale 10 giugno 1999, n.25 – 4 maggio 2018, n.14)*

Art. 1**Bandiera della Sardegna**

1. La Regione adotta quale sua bandiera quella tradizionale della Sardegna: campo bianco crociato di rosso con in un ciascun quarto una testa di moro bendata sulla fronte rivolta in direzione opposta all'inferitura.

Art 1 bis - Inno regionale (Art.2-Ir.n.14-2018)

1. Il componimento tradizionale "Su patriota sardu a sos feudatarios" noto anche come "Procurade 'e moderare" di Francesco Ignazio Mannu è riconosciuto quale inno ufficiale della Regione.

2. Con decreto del Presidente della Regione sono stabilite le modalità di esecuzione e l'indicazione dello spartito musicale dell'inno; con il medesimo decreto si dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) del testo integrale dell'inno in lingua originale e nella corrispondente traduzione in lingua italiana.

3. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 2, nelle cerimonie ufficiali e in tutti gli altri casi in cui è eseguito come inno ufficiale della Regione il componimento è cantato secondo uno dei moduli musicali tradizionali.

Art. 2**Esposizione della bandiera da parte di amministrazioni pubbliche**

1. La bandiera della Regione è esposta all'esterno degli edifici sedi della Regione, dei comuni e delle province, degli enti strumentali della Regione, degli enti soggetti a vigilanza o controllo della Regione, degli enti pubblici che ricevono in via ordinaria finanziamenti o contributi a carico del bilancio regionale, degli enti che esercitano funzioni delegate dalla Regione, nonché all'esterno degli altri edifici dei medesimi enti sui quali ordinariamente si espongono bandiere:

- a) il giorno 26 febbraio, anniversario della promulgazione dello Statuto speciale per la Sardegna;
- b) il giorno 28 aprile, «Sa Die de Sa Sardigna»;
- c) su disposizione o autorizzazione del Presidente della Regione, quando ricorrano avvenimenti di particolare importanza;
- d) ogni qualvolta sia esposta la bandiera della Repubblica.

2. La bandiera della Regione è esposta altresì nei casi previsti dagli statuti dei comuni e delle province.

Art. 3**Esposizione della bandiera da parte di privati**

1. L'esposizione della bandiera della Regione da parte di privati è sempre libera, purché avvenga in forme decorose.

2. E' obbligatoria l'esposizione della bandiera della Regione da parte di privati qualora vengano esposte bandiere nel corso di manifestazioni a cui concorrono finanziariamente la Regione o i suoi enti strumentali.

Art. 4**Modalità di esposizione**

1. Ove non sia vietato da norme statali, quando le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2 espongono la bandiera della Regione, espongono anche la bandiera della Repubblica e quella dell'Unione europea.

2. Salve le norme che regolano l'esposizione delle bandiere della Repubblica e dell'Unione europea, la bandiera della Regione va esposta al posto d'onore.

3. Quando la bandiera è esposta in segno di lutto va posta a mezz'asta o con due strisce di colore nero.

Art. 5**Sanzioni**

1. La violazione delle norme della presente legge comporta a carico dei trasgressori l'applicazione, a cura del dirigente dell'Amministrazione regionale competente in materia di cerimoniale, della sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Art. 6**Norma finanziaria**

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione è istituito il seguente capitolo:

“Cap. 35028 - Somme riscosse per sanzioni amministrative derivanti dalla violazione della legge sulla bandiera della Regione (art.5 della presente legge) 1999 – 2000 – 2001 p.m.”

Art. 7**Abrogazione di norme**

1. E' abrogata la legge regionale 24 luglio 1950, n.37.

Art. 8**Disposizioni transitorie**



1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta, viene approvato il modello ufficiale di bandiera.

2. Fino all'adozione del modello ufficiale di bandiera l'esposizione deve avvenire mediante l'utilizzo di bandiere comunque rispondenti alla descrizione di cui all'articolo 1.

=====

=====

LEGGE REGIONALE 3 luglio 2018, n.22
Disciplina della linguistica regionale.

Capo I

Principi e disposizioni generali

Art. 1

Principi

1. La Regione assume l'identità linguistica del popolo sardo come bene primario e individua nella sua affermazione il presupposto di ogni progresso personale e sociale.

2. La Regione impronta la propria politica linguistica ai principi di trasparenza, etica pubblica, partecipazione democratica, programmazione degli interventi, razionalizzazione, efficacia e efficienza.

Art. 2

Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1. La lingua sarda, il catalano di Alghero e il gallurese, sassarese e tabarchino, costituiscono parte del patrimonio immateriale della Regione, che adotta ogni misura utile alla loro tutela, valorizzazione, promozione e diffusione.

2. La presente legge disciplina le competenze della Regione in materia di politica linguistica. In particolare, essa contiene:

- a) le misure di tutela, promozione e valorizzazione della lingua sarda e del catalano di Alghero;
- b) le misure di promozione e valorizzazione del sassarese, gallurese e tabarchino;
- c) le modalità dell'insegnamento, anche in italiano, della storia, della letteratura e di altre discipline riferite alla Sardegna.

3. Gli interventi di cui al comma 2 hanno le seguenti finalità:

- a) promuovere la crescita e la diffusione delle lingue nella società, nelle istituzioni e nei media;
- b) sostenere l'educazione plurilingue nelle scuole di ogni ordine e grado;
- c) favorire la riattivazione della trasmissione intergenerazionale delle competenze linguistiche.

4. La presente legge è approvata:

- a) nel rispetto della Costituzione, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche);
- b) in attuazione del decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 16 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per il trasferimento delle funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella Regione);
- c) in armonia con i principi generali in materia di tutela delle minoranze linguistiche definiti dalle istituzioni europee e dagli organismi internazionali, con particolare riguardo alla Carta delle lingue minoritarie e regionali.

5. L'ambito di applicazione delle misure previste dalla presente legge a favore delle lingue delle minoranze storiche è individuato attraverso la delimitazione territoriale operata secondo le modalità previste dall'articolo 3 della legge n. 482 del 1999.

Art. 3

Compiti della Regione

1. La Regione adotta una propria politica linguistica in coerenza con le finalità previste dalla presente legge. In particolare:

- a) definisce gli obiettivi, programma gli interventi e ne garantisce l'attuazione;
- b) attua gli interventi in materia di politica linguistica previsti dalla presente legge;

c) realizza il monitoraggio periodico e la valutazione dei risultati conseguiti e degli effetti prodotti dalla politica linguistica sulla società sarda;

d) promuove e partecipa ad un sistema stabile di relazioni istituzionali e culturali con le altre minoranze linguistiche o espressioni artistiche in ambito nazionale ed internazionale.

2. La Regione, in relazione al trasferimento dallo Stato delle funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche, disciplina, ai sensi del decreto legislativo n. 16 del 2016, l'esercizio delle funzioni amministrative connesse all'attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999 e quelle di coordinamento dei compiti attribuiti alle istituzioni scolastiche in materia di insegnamento delle lingue delle minoranze storiche.

Art. 4

Compiti delle autonomie locali

1. Le autonomie locali concorrono al perseguimento delle finalità previste dalla presente legge e all'attuazione, secondo le modalità previste dal capo II, degli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999.

2. Le autonomie locali possono attivare collaborazioni con altre pubbliche amministrazioni presenti nel proprio territorio e con gli organismi privati di cui all'articolo 25 e con istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali, al fine di diffondere l'utilizzo della lingua sarda, del catalano di Alghero e del sassarese, gallurese e tabarchino in ambito pubblico e privato.

3. Le autonomie locali adeguano i propri statuti e regolamenti ai principi contenuti nella legge n. 482 del 1999 e alla presente legge.

Art. 5

Programmazione regionale degli interventi

1. La Giunta regionale, nell'ambito delle strategie e degli obiettivi generali delineati dal Programma regionale di sviluppo (PRS), approva, per la durata della legislatura, il piano di politica linguistica regionale che contiene le misure di tutela, valorizzazione, promozione e diffusione della lingua sarda, del catalano di Alghero e del sassarese, gallurese e tabarchino e delle produzioni ed espressioni veicolate attraverso di esse.

2. Il piano definisce le priorità, gli obiettivi generali, i risultati attesi e gli elementi necessari per la valutazione della politica linguistica regionale; esso è approvato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'adozione del PRS.

3. In attuazione del piano di cui al comma 1, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della manovra di bilancio regionale, la Giunta regionale approva un programma annuale di spesa che individua gli interventi e ripartisce le risorse.

4. Al fine di conseguire una maggiore coerenza programmatica, tutti gli interventi per i quali la presente legge prevede finanziamenti a carico del bilancio regionale sono ricompresi nel programma annuale di cui al comma 3.

5. Gli atti di programmazione di cui al presente articolo sono approvati secondo le modalità previste dall'articolo 27; essi tengono conto della consistenza numerica e della situazione sociolinguistica della lingua sarda, del catalano di Alghero e del sassarese, gallurese e tabarchino. A tal fine, la Regione, promuove, con cadenza biennale, apposita indagini sociolinguistica.

Art. 6

Partecipazione pubblica

1. La Regione promuove il confronto e la partecipazione quali metodi per la definizione della politica linguistica regionale.

2. A tal fine organizza ogni anno una conferenza aperta (Cunferentzia aberta) sulla lingua sarda, il catalano di Alghero e il sassarese, gallurese e tabarchino, quale strumento di impulso, iniziativa e partecipazione alla definizione delle linee di indirizzo e alla valutazione dei risultati conseguiti.

3. La conferenza è presieduta dall'Assessore competente per materia, o da un suo delegato, ed è aperta alla partecipazione di tutti i soggetti interessati.

4. Degli atti della conferenza è assicurata la pubblicazione e la diffusione; essi sono trasmessi, per conoscenza, anche al Consiglio regionale.

5. La Giunta regionale può deliberare di sottoporre a consultazione pubblica le proposte di atti normativi e amministrativi in materia di tutela, valorizzazione, promozione e diffusione della lingua sarda, del catalano di Alghero e del sassarese, gallurese e tabarchino. La partecipazione dei soggetti interessati alla formulazione di osservazioni è assicurata per via telematica.

6. La Regione può, inoltre, prevedere l'utilizzo di strumenti demoscopici per acquisire l'opinione dei cittadini in merito a proposte o argomenti di particolare rilievo in materia di politica linguistica.

Art. 7

Relazioni con altre minoranze linguistiche

1. La Regione promuove e partecipa a un sistema stabile di relazioni, in ambito nazionale e internazionale, con altre comunità nelle quali sono presenti minoranze linguistiche.

2. A tal fine provvede alla conclusione di accordi, anche di carattere transnazionale, per la collaborazione e il conseguimento di obiettivi comuni, lo scambio e la condivisione delle conoscenze ed esperienze maturate nell'attuazione delle politiche a favore della tutela delle comunità linguistiche.

Art. 8

Consulta de su sardu

1. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione della comunità regionale, è istituita la "Consulta de su sardu", di seguito denominata Consulta, per la definizione della grafia della lingua sarda.

2. La Consulta è composta:

- a) dall'Assessore regionale competente per materia o da un suo delegato;
- b) dal dirigente dell'Amministrazione regionale competente per materia;
- c) da quattro rappresentanti delle autonomie locali designati, rispettivamente, due dal Consiglio delle autonomie locali e due dall'ANCI;
- d) da quattro componenti designati dalle Università di Cagliari e di Sassari;
- e) da dodici esperti del settore di comprovata competenza designati dal Consiglio regionale;
- f) da dodici esperti designati dalla Giunta regionale e scelti tra studiosi, con titolo di laurea attinente, docenti ed operatori culturali in possesso di riconosciute conoscenze e competenze nella progettazione e realizzazione di iniziative per la tutela, la valorizzazione, la promozione delle lingue nella società, nelle istituzioni pubbliche, nei media e nella scuola e in particolare: un esperto di lingua sarda; un esperto in linguistica sarda; un esperto in didattica delle lingue; un esperto in letteratura e filologia sarda; un esperto sull'uso delle lingue nel settore della comunicazione e dell'informazione; un esperto sull'uso delle lingue nel campo artistico; un esperto nella comunicazione digitale.

3. I componenti sono nominati, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione. Le designazioni di cui al comma 2, lettere c) e d), sono espresse entro trenta giorni dalla richiesta formulata

dalla Regione; decorso tale termine il Presidente della Regione provvede in via sostitutiva; per i componenti di cui al comma 2, lettera e), si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 3 maggio 1995, n. 11 (Norme in materia di scadenza, proroga, decadenza degli organi amministrativi della Regione Sardegna in materia di società partecipate dalla Regione e di rappresentanti della Regione). La durata della Consulta è di tre anni.

4. La Consulta elabora una proposta di standard linguistico e di norma ortografica della lingua sarda e ne cura l'aggiornamento. La proposta tiene conto delle macrovarietà storiche e letterarie campidanese e logudorese, delle parlate diffuse nelle singole comunità locali, delle norme di riferimento adottate dalla Regione a carattere sperimentale per la lingua scritta in uscita dell'Amministrazione regionale e degli esiti della sua sperimentazione, ne propone gli ambiti e la tempistica di applicazione e gli elementi di verifica della sua efficacia.

5. La Consulta svolge una funzione consultiva nei confronti della Regione per l'applicazione delle norme linguistiche e ortografiche e per la definizione della politica linguistica regionale, esprimendo il proprio parere sugli atti di cui all'articolo 5, commi 1 e 3. Il parere è espresso entro venti giorni dalla richiesta, decorsi i quali se ne prescinde.

6. Per il catalano di Alghero si fa riferimento allo standard già in uso nel Comune di Alghero.

7. La Giunta regionale approva la proposta di cui ai commi 4 e 6, secondo le modalità previste nell'articolo 27, entro sei mesi dalla nomina della Consulta.

8. Prima dell'approvazione da parte della Giunta regionale, alla proposta di cui al comma 4 è assicurata la massima diffusione ed essa è sottoposta alla consultazione pubblica di cui all'articolo 6, comma 5.

9. La Regione può promuovere, inoltre, d'intesa con gli enti locali interessati, la standardizzazione del sassarese, del tabarchino e del gallurese con le sue varietà castellanese e isulanu dell'Arcipelago di La Maddalena.

Art. 9

Certificazione linguistica

1. La conoscenza della lingua è attestata attraverso la certificazione linguistica rilasciata da soggetti pubblici e privati abilitati.

2. A tal fine, presso la Presidenza della Regione, è istituito un apposito elenco dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni.

3. La Regione definisce, in accordo con le università degli studi della Sardegna e con qualificati istituti di cultura e lingua catalana, l'applicazione alla lingua sarda e al catalano di Alghero dei criteri di certificazione del Quadro comune europeo di riferimento (QCER) per la conoscenza delle lingue.

4. La Giunta regionale, secondo le modalità previste nell'articolo 27, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge approva con propria deliberazione la disciplina della procedura per il conseguimento della certificazione linguistica e i requisiti e le modalità di inserimento degli enti abilitati nell'elenco di cui al comma 2.

5. Nelle more dell'adozione del sistema di certificazione linguistica di cui al presente articolo, la conoscenza della lingua sarda e del catalano di Alghero è certificata, in via provvisoria, dall'Assessorato competente in materia, previa valutazione da parte di una commissione nominata a tale scopo. Tali certificazioni provvisorie possono essere utilizzate per le finalità previste dalla presente legge solo fino all'entrata in vigore delle modalità di rilascio della certificazione prevista dal presente articolo.

6. L'attestazione della conoscenza del sassarese, gallurese e tabarchino avviene secondo le modalità previste dal comma 5.

Capo II

Attuazione degli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999

Art. 10

Disciplina delle funzioni amministrative

1. La Regione, in applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 16 del 2016, disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative connesse all'attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999 a favore della lingua sarda e del catalano di Alghero, definite quali lingue delle minoranze storiche ai sensi dell'articolo 1 della medesima legge, relativamente a:

- a) la presenza negli uffici pubblici di personale che sia in grado di rispondere alle richieste del pubblico usando le lingue delle minoranze storiche;
- b) la possibilità, per i componenti degli organi elettivi a struttura collegiale, di svolgere gli interventi nelle lingue delle minoranze storiche, secondo le modalità definite dai rispettivi statuti e regolamenti e di assicurare la presenza di personale qualificato per garantire, contestualmente, a chi dichiara di non conoscere le lingue delle minoranze storiche, la traduzione in lingua italiana;
- c) la pubblicazione degli atti e documenti ufficiali dello Stato, della Regione e degli enti locali, tradotti nelle lingue delle minoranze storiche, fermo restando il valore legale esclusivo nel testo in lingua italiana.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Regione tiene conto dell'esigenza di garantire livelli omogenei di tutela delle lingue delle minoranze storiche nell'intero territorio delimitato ai sensi dell'articolo 2, comma 5.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, le autonomie locali, le camere di commercio e le aziende sanitarie possono presentare alla Regione progetti, anche a carattere culturale che, nel rispetto della legge n. 482 del 1999 e in coerenza con la presente legge, prevedano di realizzare a livello locale ulteriori gradi di tutela, valorizzazione e diffusione delle lingue delle minoranze storiche.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione approvata secondo le modalità previste nell'articolo 27, definisce le linee guida per la predisposizione delle richieste di finanziamento da parte delle amministrazioni territoriali e locali di cui al comma 3, con le quali definisce gli ambiti di intervento, gli aspetti procedurali, i requisiti dei progetti e le competenze linguistiche minime richieste agli operatori.

5. Per l'esercizio delle funzioni disciplinate dal presente articolo, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 16 del 2016, lo Stato trasferisce annualmente alla Regione una specifica assegnazione finanziaria. Il programma di spesa annuale di cui all'articolo 5, comma 3, disciplina le modalità di utilizzo delle risorse e, qualora necessario ad assicurare lo svolgimento delle predette funzioni, a garanzia dei diritti linguistici delle minoranze e l'integrazione delle risorse statali trasferite con risorse del bilancio regionale.

6. Il Consiglio regionale, nell'ambito dell'autonomia funzionale e organizzativa ad esso riconosciuta, disciplina con proprio regolamento l'utilizzo delle lingue delle minoranze storiche nei propri lavori e nella redazione dei propri atti.

Art. 11

Sportelli linguistici (Ofitzios de su sardu)

1. La Regione, al fine di assicurare una capillare ed omogenea attuazione degli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999, si dota di un'organizzazione amministrativa articolata sul territorio regionale. A tal fine, istituisce una rete di sportelli linguistici che comprende uno sportello linguistico regionale, uno ad Alghero, uno a Sassari, uno in Gallura e uno a Carloforte e non più di 10 sportelli linguistici che svolgono un'attività di coordinamento

territoriale (Ofitzios de su sardu) e offrono servizi ad una pluralità di comuni.

2. In particolare, la rete degli sportelli linguistici svolge, a livello locale, i seguenti compiti:

- a) attività di traduzione scritta e orale negli uffici pubblici e nell'attività degli organi collegiali;
- b) formazione del personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni locali;
- c) supporto alla comunicazione istituzionale e all'attività di promozione anche attraverso la creazione di siti web plurilingue;
- d) collaborazione con gli enti locali nella ricerca, individuazione e ripristino di toponimi e delle denominazioni;
- e) attività di tutoraggio in ambito scolastico per l'insegnamento;
- f) azioni di sensibilizzazione e animazione territoriale anche al fine di favorire la trasmissione intergenerazionale;
- g) assistenza e consulenza, anche sull'utilizzo della norma ortografica, a favore di soggetti pubblici e privati;
- h) sostegno a favore dell'apertura di corsi diretti alla cittadinanza;
- i) sostegno alle imprese nell'utilizzo nella comunicazione e negli spazi pubblici.

3. Lo sportello linguistico regionale svolge, inoltre, i seguenti compiti:

- a) coordinamento, supporto e monitoraggio dell'attività degli sportelli linguistici di coordinamento territoriale;
- b) promozione di incontri periodici per l'aggiornamento del personale preposto agli sportelli linguistici e del personale del sistema Regione;
- c) supporto per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 12.

4. Al personale assegnato ai compiti di cui ai commi 2 e 3 è richiesta una conoscenza scritta e orale della lingua corrispondente almeno al livello C1, certificato secondo le modalità previste dall'articolo 9.

5. Il personale degli sportelli linguistici è individuato preliminarmente mediante le procedure di mobilità previste dagli articoli 38 bis, 39 e 40 della legge regionale 13 novembre 1998, n.31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), previa verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 4. Qualora, a seguito dell'espletamento di tali procedure, risultino posti vacanti, questi sono coperti mediante concorsi pubblici per titoli ed esami. Nei concorsi è prevista la valorizzazione, con apposito punteggio, delle esperienze e competenze maturate nello svolgimento delle attività connesse all'attuazione degli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999 e dell'articolo 9, comma 10, lettera b) della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale).

6. La Regione definisce i rapporti con le autonomie locali attraverso apposite convenzioni che disciplinano, in particolare, la sede e le modalità con le quali gli sportelli linguistici di coordinamento territoriale integrano i propri compiti con le attività delle amministrazioni locali.

7. La rete degli sportelli linguistici è organizzata in modo da garantire l'informatizzazione dei servizi, la fruibilità dei dati e la conformità alle disposizioni previste dal Codice dell'amministrazione digitale.

8. La Giunta regionale, con propria deliberazione approvata ai sensi dell'articolo 27, stabilisce la dislocazione territoriale e l'ambito di competenza degli sportelli linguistici e definisce la modalità operative per l'attuazione del presente articolo.

Art. 12

Uso della lingua negli uffici pubblici del sistema Regione e nella comunicazione istituzionale

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, promuove e sostiene l'uso delle lingue delle minoranze storiche negli uffici delle amministrazioni del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 31 del 1998 e impronta la comunicazione istituzionale alla forma bilingue.

2. In particolare, le amministrazioni del sistema Regione provvedono alla traduzione, con pari evidenza grafica della lingua italiana, nei seguenti casi:

- a) stemma ufficiale e ogni sua riproduzione finalizzata alla comunicazione interna ed esterna;
- b) redazione di atti e documenti in uscita di particolare rilevanza, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo in lingua italiana;
- c) denominazione degli organismi e strutture organizzative del sistema Regione;
- d) siti web e comunicazione attraverso i social network.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 si utilizza lo standard linguistico di riferimento di cui all'articolo 8, comma 4.

4. I tempi, i criteri e le modalità di attuazione delle attività di cui al comma 2, sono definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione approvata secondo le modalità previste nell'articolo 27.

5. Al comma 6 dell'articolo 53 della legge regionale n. 31 del 1998 dopo le parole "lingua straniera" sono aggiunte le seguenti: "e della lingua sarda".

Art. 13

Toponomastica e cartellonistica

1. Ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 482 del 1999, la Regione sostiene la ricerca e il ripristino delle denominazioni in lingua sarda, conformi alle tradizioni e agli usi locali, di comuni, vie, piazze, frazioni e località in genere e la predisposizione della relativa segnaletica verticale bilingue.

2. La Regione, ai fini di cui al comma 1 e in collaborazione con le autonomie locali, provvede alla ricognizione e catalogazione del patrimonio linguistico e toponomastico storico e alla predisposizione e divulgazione dell'atlante linguistico e toponomastico della Sardegna.

3. La denominazione ufficiale in lingua sarda, da aggiungere alla denominazione in italiano, è deliberata dalle autonomie locali previa intesa con la Regione.

4. La toponomastica e le denominazioni ufficiali in catalano di Alghero sono deliberate dall'amministrazione comunale di Alghero.

5. La Regione fornisce ad altre pubbliche amministrazioni, compresi i concessionari di pubblici servizi, la consulenza per la scrittura e la traduzione in lingua sarda, in catalano di Alghero, o in sassarese, gallurese e tabarchino della cartellonistica. Può, inoltre, prevedere forme di sostegno finanziario, affinché le insegne, i supporti visivi e ogni altra indicazione di pubblica utilità esposta al pubblico negli immobili sede di uffici aperti al pubblico, nei porti, aeroporti, stazioni e mezzi di trasporto, sia corredata di traduzione con pari evidenza grafica rispetto alla lingua italiana.

6. La Regione, nel rispetto delle disposizioni del Codice della strada, promuove la stipula di specifiche intese con l'ANAS Spa, con le province e con i comuni secondo il livello di competenza, finalizzate alla sostituzione della segnaletica stradale con cartellonistica bilingue in tutta la rete viaria della Sardegna.

Art. 14

Comunicazione eventi culturali e di promozione del territorio

1. Le amministrazioni del sistema Regione possono inserire nei bandi per la concessione di contributi o finanziamenti finalizzati allo svolgimento di attività culturali, turistiche, di spettacolo o di valorizzazione del territorio o di produzioni sarde, l'attribuzione di premialità a favore di coloro che prevedano di veicolare la comunicazione degli eventi e delle iniziative anche in lingua sarda, in catalano di Alghero e in sassarese, gallurese e tabarchino.

Capo III

Interventi nel settore dell'istruzione

Art. 15

Quota regionale dei piani di studio

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l), della legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, formula gli indirizzi per la definizione della quota dei piani di studio personalizzati riservata alle regioni.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approvata secondo le modalità previste nell'articolo 27, individua gli indirizzi per la quota regionale di cui al comma 1, tenendo conto, in particolare, delle seguenti priorità:

- a) trasferire nel percorso formativo scolastico le peculiarità e specificità dell'identità culturale e linguistica della Sardegna e l'approfondimento di materie riferite alla Sardegna quali l'ordinamento regionale, la storia, la letteratura, la storia dell'arte, l'ambiente, la musica e le arti;
- b) assicurare agli studenti sardi un percorso formativo plurilingue che preveda, accanto alla lingua italiana, la compresenza della lingua sarda o del catalano di Alghero, o del sassarese, gallurese, tabarchino e di lingue straniere;
- c) valorizzare il territorio della Sardegna quale ambiente di apprendimento;
- d) coniugare, anche nei metodi didattici, i temi della tradizione con quelli dell'innovazione.

Art. 16

Coordinamento dei compiti in materia di uso e insegnamento

1. In attuazione a quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 16 del 2016, nel rispetto dei principi stabiliti in materia dalla legislazione statale e dell'autonomia scolastica, il presente articolo disciplina le modalità con le quali la Regione esercita le funzioni di coordinamento dei compiti attribuiti alle istituzioni scolastiche in materia di uso delle lingue delle minoranze storiche nelle scuole dell'infanzia per lo svolgimento delle attività educative e di insegnamento nelle scuole primarie e secondarie di primo grado.

2. È istituito un comitato interistituzionale permanente per l'insegnamento delle lingue delle minoranze storiche (Obreria pro s'imparu de su sardu), di seguito denominato Obreria, composto dai seguenti soggetti, o da un loro delegato:

- a) l'Assessore competente per materia, che lo presiede;
- b) il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale;
- c) il direttore generale dell'Amministrazione regionale competente in materia di istruzione;
- d) il direttore generale dell'Amministrazione regionale competente in materia di lingua e cultura sarda;
- e) un componente designato dai rettori delle università degli studi della Sardegna.

3. Per le finalità di cui al comma 1, l'Obreria predispone linee guida che definiscono i criteri e le modalità di organizzazione e svolgimento delle attività di insegnamento delle lingue delle minoranze storiche, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

- a) modalità di inserimento nei programmi scolastici, in orario curricolare, con specifico riferimento ai tempi, alle metodologie, alla consistenza numerica delle classi, all'impiego dei docenti;
- b) attuazione degli indirizzi per la definizione della quota regionale dei piani di studio di cui all'articolo 15;
- c) linee guida per la produzione e adozione del materiale didattico;
- d) modalità di verifica della consistenza del personale in servizio presso le istituzioni scolastiche in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, e di rilevamento delle necessità di organico nel territorio regionale;
- e) gestione e utilizzo dell'elenco regionale dei docenti di cui all'articolo 20, comma 2;
- f) criteri di selezione e assunzione del personale di cui all'articolo 20, comma 5;

- g) modalità di effettuazione della scelta se avvalersi dell'insegnamento della lingua;
- h) criteri di valutazione degli alunni;
- i) iniziative di informazione e sensibilizzazione delle famiglie;
- j) coinvolgimento delle famiglie nelle attività scolastiche anche al fine di favorire la riattivazione della trasmissione intergenerazionale delle competenze linguistiche;
- k) utilizzo in ambito scolastico della norma ortografica;
- l) pianificazione del percorso di apprendimento a partire dalla parlata locale;
- m) valutazione della ricaduta delle attività di insegnamento sulle competenze degli studenti e di gradimento delle famiglie;
- n) attribuzione, nel rispetto del contratto collettivo di lavoro, della retribuzione aggiuntiva a favore del personale scolastico coinvolto nelle attività didattiche e organizzative;
- o) modalità di coinvolgimento e di utilizzo, da parte delle istituzioni scolastiche, dei tutor di cui all'articolo 17, comma 9;
- p) modalità di formazione e aggiornamento permanente dei docenti, anche al fine della certificazione.

4. Le linee guida sono ratificate attraverso un protocollo d'intesa sottoscritto dall'Assessore regionale competente per materia e dal direttore dell'Ufficio scolastico regionale e approvate dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

5. La Regione può promuovere, anche in relazione a singoli aspetti elencati nel comma 3, o su altre questioni legate all'attuazione della presente legge, la stipula di apposite intese con l'Ufficio scolastico regionale.

Art. 17

Insegnamento e utilizzo veicolare

1. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 482 del 1999 nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado situate nei comuni delimitati ai sensi dell'articolo 2, comma 5, le istituzioni scolastiche inseriscono nel percorso educativo linguistico, in orario curriculare, l'insegnamento delle lingue delle minoranze storiche e quello nelle lingue delle minoranze storiche di tutte le materie del curriculum, secondo modalità specifiche corrispondenti a ciascun ordine e grado scolastico.

2. La Regione promuove nelle scuole secondarie di secondo grado l'insegnamento delle lingue delle minoranze storiche e quello nelle lingue delle minoranze storiche di tutte le materie del curriculum nell'ambito del potenziamento dell'offerta formativa di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti).

3. Le istituzioni scolastiche definiscono, nell'ambito della propria autonomia e delle linee guida di cui all'articolo 16, i tempi, le metodologie didattiche, i criteri di valutazione degli alunni e, nel rispetto dei complessivi obblighi di servizio previsti dai contratti collettivi, le modalità di impiego dei docenti.

4. La scelta se avvalersi dell'insegnamento della lingua sarda o del catalano di Alghero è esercitata al momento dell'iscrizione scolastica. L'opzione espressa mantiene la sua validità per la durata dell'intero ciclo scolastico e può essere modificata all'inizio di ciascun anno scolastico.

5. Al fine di accrescere la consapevolezza dei benefici del plurilinguismo sulle giovani generazioni la Regione promuove la più ampia comunicazione delle opportunità previste dalla presente legge per l'apprendimento e consolidamento della conoscenza delle lingue delle minoranze storiche nelle scuole della Sardegna.

6. La Regione sostiene finanziariamente le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che inseriscono nella programmazione, per l'intero anno scolastico, l'uso, l'insegnamento e l'utilizzo veicolare delle lingue delle minoranze storiche con un'estensione di almeno tre ore settimanali nella scuola dell'infanzia

e di almeno due ore settimanali nella scuola primaria e secondaria. I contributi sono destinati alla copertura delle seguenti spese:

- a) costo dei docenti, interni o esterni, utilizzati nell'attività didattica e nella sua organizzazione;
- b) oneri organizzativi riguardanti la gestione amministrativo-contabile, le spese generali e di funzionamento;
- c) acquisto di materiale didattico, prodotto secondo le modalità previste nell'articolo 21 o attrezzature per uso didattico, comprese le spese per la produzione diretta di materiale didattico.

7. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, approvata ai sensi dell'articolo 27, i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 6 tenendo conto, tra gli altri, dei seguenti parametri:

- a) numero di alunni che aderiscono;
- b) numero di ore di insegnamento riservate all'utilizzo veicolare delle lingue delle minoranze storiche, fermo restando quanto previsto dal comma 6;
- c) continuità con precedenti esperienze di insegnamento realizzate nella medesima istituzione;
- d) qualità dei progetti didattici, anche con riferimento all'approccio multilinguistico.

8. Nella concessione dei contributi è attribuita una premialità alle istituzioni scolastiche che utilizzano insegnanti appartenenti al proprio corpo docente.

9. La Regione sostiene l'attività di insegnamento della lingua sarda anche attraverso l'inserimento di tutor che svolgono assistenza e consulenza in ambito scolastico secondo le modalità stabilite nelle linee guida di cui all'articolo 16, comma 3, lettera o). Le attività di cui al presente comma sono svolte dal personale di cui all'articolo 11, comma 2, lettera e).

10. Il materiale prodotto dalle istituzioni scolastiche è reso fruibile alle altre scuole attraverso l'utilizzo di piattaforme informatiche di condivisione.

11. Gli interventi finanziari di cui al comma 6 si estendono anche al sassarese, gallurese e tabarchino.

Art. 18

Insegnamento della storia e della letteratura della Sardegna

1. La Regione promuove, nel rispetto dell'autonomia didattica e nell'ambito della quota regionale dei piani di studio, l'inserimento nell'offerta formativa dell'insegnamento, anche in italiano, delle materie riferite alla Sardegna di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a).

2. La Regione sostiene le attività di cui al presente articolo limitatamente all'acquisto del materiale didattico necessario all'insegnamento, prodotto secondo le modalità previste nell'articolo 21.

Art. 19

Laboratori didattici extracurricolari in lingua sarda

1. La Regione sostiene, nelle scuole di ogni ordine e grado, la realizzazione di laboratori didattici in orario extracurricolare nei quali le attività siano svolte in lingua sarda, in catalano di Alghero e in sassarese, gallurese e tabarchino. I laboratori possono essere aperti anche alle famiglie degli alunni.

2. Le proposte progettuali relative alla realizzazione dei laboratori didattici possono essere presentate da operatori professionalmente qualificati e in possesso di un'adeguata conoscenza orale della lingua certificata secondo le modalità previste dalla presente legge.

3. La Giunta regionale con propria deliberazione approvata secondo le modalità previste nell'articolo 27, stabilisce i criteri di valutazione, la modalità di presentazione dei progetti e le competenze linguistiche minime richieste agli operatori. Le proposte che superano positivamente la procedura di valutazione sono

inserite nel catalogo dei laboratori didattici extracurricolari in lingua dal quale le istituzioni scolastiche possono selezionare i laboratori.

Art. 20 Personale docente

1. L'attività di insegnamento è svolta da docenti che abbiano la conoscenza della lingua di livello almeno C1, certificata secondo le modalità previste dall'articolo 9. Possono insegnare i docenti in servizio presso l'istituzione scolastica interessata o, in subordine, in altra istituzione scolastica o comunque i soggetti in possesso dei requisiti per l'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado.

2. La Regione, sulla base delle linee guida previste nell'articolo 16, istituisce e assicura la tenuta, secondo la disponibilità individuale, di un elenco regionale dei docenti in possesso dei requisiti di cui al comma 1. La Giunta regionale, previa intesa stipulata ai sensi dell'articolo 16, comma 5, definisce con propria deliberazione, approvata ai sensi dell'articolo 27, le modalità di gestione e utilizzo dell'elenco.

3. La retribuzione dei docenti per le prestazioni aggiuntive di insegnamento e per quelle funzionali all'insegnamento è definita sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro.

4. La Regione assicura, anche al fine della certificazione, la formazione e l'aggiornamento dei docenti secondo le modalità previste dagli articoli 24 e 25.

5. Le istituzioni scolastiche, sulla base delle linee guida di cui all'articolo 16, possono reclutare docenti esterni qualificati. A tale personale è richiesta la conoscenza della lingua di livello almeno C1, certificata secondo le modalità previste dall'articolo 9, e una comprovata esperienza nell'insegnamento della lingua di almeno tre anni, maturata nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 482 del 1999 e dell'articolo 9, comma 10, lettera b), della legge regionale n. 3 del 2009.

Art. 21 Produzione di materiale didattico

1. La Regione sostiene la produzione di materiale didattico originale, anche in forma multimediale, e il doppiaggio di materiale audiovisivo utile all'insegnamento veicolare della lingua sarda, del catalano di Alghero e del sassarese, gallurese e tabarchino e allo svolgimento delle attività educative.

2. Il materiale è elaborato secondo le indicazioni delle linee guida di cui all'articolo 16 e i contributi sono concessi a favore di soggetti in possesso dei requisiti previsti nella deliberazione di cui all'articolo 22, comma 4.

Capo IV Interventi nel settore dell'informazione, dell'editoria e delle nuove tecnologie

Art. 22 Interventi nel settore dei mass media, dell'editoria, dell'informatica e del web

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 14 della legge n. 482 del 1999 e per conseguire le finalità previste dalla presente legge, la Regione sostiene e incentiva l'utilizzo della lingua sarda, del catalano di Alghero e del sassarese, gallurese e tabarchino nel settore dei mass media, dell'editoria, dell'informatica e del web.

2. In particolare, costituiscono oggetto di finanziamento:
- la pubblicazione nei quotidiani, nei periodici e nelle testate giornalistiche on line, di articoli nelle lingue di cui al comma 1;
 - la produzione, distribuzione e diffusione di opere editoriali in formato cartaceo o multimediale, redatte interamente nelle lingue di cui al comma 1;
 - la produzione di programmi televisivi o radiofonici nelle lingue di cui al comma 1, trasmessi con ogni mezzo di diffusione;

d) la produzione di strumenti informatici, software o applicazioni utili ad assicurare la fruibilità e la diffusione, anche attraverso il web, delle lingue di cui al comma 1.

3. La Regione sostiene le emittenti televisive e radiofoniche che trasmettono, anche in forma associata, esclusivamente nelle lingue di cui al comma 1.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione approvata secondo le modalità previste nell'articolo 27, individua i requisiti dei beneficiari e i criteri per la concessione dei contributi.

Art. 23 Contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo

1. Ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 482 del 1999, il contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo assicura condizioni per la tutela delle lingue delle minoranze storiche.

2. La Regione promuove e incentiva la produzione e diffusione di programmi radiofonici e televisivi in lingua sarda, in catalano di Alghero e in sassarese, gallurese e tabarchino anche attraverso la convenzione con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 (Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale, dell'informazione e disciplina della pubblicità istituzionale e abrogazione della legge regionale n. 35 del 1952 e della legge regionale n. 11 del 1953). Nell'ambito della suddetta convenzione un terzo della programmazione è riservato ai temi dell'informazione e dell'approfondimento in lingua sarda, in catalano di Alghero e in sassarese, gallurese e tabarchino.

Capo V Collaborazione con l'università e con gli organismi privati

Art. 24 Collaborazione con le università della Sardegna

1. La Regione, anche in attuazione dell'articolo 6 della legge n. 482 del 1999, promuove la collaborazione con le università per lo svolgimento di attività di studio, ricerca e formazione a sostegno delle finalità della presente legge. A tal fine stipula un'apposita convenzione che può prevedere, tra gli altri, i seguenti contenuti:

- percorsi di formazione e aggiornamento permanente, in particolare percorsi formativi specifici per insegnanti, interpreti e traduttori;
- corsi universitari finalizzati anche al rilascio delle certificazioni linguistiche di cui all'articolo 9;
- corsi universitari, master di primo o secondo livello specificamente dedicati alla lingua e letteratura sarda;
- corsi universitari di etnomusicologia;
- organizzazione di convegni, incontri di studio e seminari di carattere scientifico e divulgativo;
- attività di studio e ricerca e realizzazione di pubblicazioni di carattere scientifico anche in collaborazione con università, accademie, scuole di studi superiori e altri centri di ricerca a livello regionale, nazionale e internazionale;
- assegnazione di premi per tesi di laurea;
- attività di certificazione linguistica di cui all'articolo 9;
- assegnazione di assegni di studio, borse di dottorato, contratti di ricerca di durata almeno biennale, nelle materie disciplinate dalla presente legge.

2. La Regione, con la collaborazione delle Università di Cagliari e Sassari, promuove l'istituzione dell'"Accademia de su sardu" costituita da ricercatori, docenti ed esperti di comprovata fama, di lingua e linguistica sarda. Essa svolge attività di studio e di consulenza scientifica sulle caratteristiche strutturali e funzionali della lingua e sulla sua evoluzione. La Giunta regionale, con propria deliberazione approvata secondo le modalità previste nell'articolo

27, disciplina la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento dell'Accademia.

Art. 25

Sostegno a organismi privati

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 482 del 1999, per conseguire gli obiettivi della presente legge sostiene l'attività dei soggetti privati che abbiano come finalità statutaria lo studio, la ricerca, la formazione, la salvaguardia e promozione della lingua sarda, del catalano di Alghero e del sassarese, gallurese e tabarchino, in particolare:

- a) la diffusione delle lingue anche al fine di favorire la trasmissione intergenerazionale;
- b) la realizzazione di progetti di studio e ricerca;
- c) l'attività di formazione e aggiornamento permanente;
- d) la certificazione linguistica di cui all'articolo 9.

2. I destinatari dei contributi sono soggetti riconosciuti e radicati stabilmente nel territorio regionale che possano vantare particolari meriti nella promozione del bilinguismo e che svolgano un'attività qualificata e continuativa negli ambiti di cui al comma 1. La Giunta regionale con propria deliberazione approvata secondo le modalità previste nell'articolo 27, definisce i criteri per la concessione dei contributi.

Art. 26

Interventi a favore delle arti proprie veicolate attraverso la lingua

1. La Regione considera il proprio patrimonio culturale immateriale elemento costitutivo dell'identità sarda; a tal fine, tutela, valorizza e promuove le arti proprie veicolate attraverso la lingua, ne assicura la libera espressione, la diffusione nella società e ne sostiene l'apprendimento scolastico.

2. Rientrano nelle arti proprie della Sardegna, veicolate in lingua sarda, in catalano di Alghero, in sassarese, gallurese e tabarchino:

- a) i linguaggi poetici musicali della tradizione che comprendono le seguenti espressioni specifiche della cultura sarda:
 - 1) cantu a tenore;
 - 2) musica strumentale tradizionale, con particolare riguardo a quella delle launeddas;
 - 3) poesia di improvvisazione;
 - 4) cantu a cuncordu;
 - 5) cantu a chiterra;
- b) il canto, afferente ai diversi generi musicali, che comprende tutte le espressioni musicali, anche moderne e contemporanee, cantate, monodiche, polivocali e d'insieme;
- c) il cinema e il teatro.

3. L'Istituto etnografico della Sardegna (ISRE), nell'ambito dei propri compiti istituzionali di cui alla legge regionale 5 luglio 1972, n. 26 (Istituzione con sede in Nuoro dell'Istituto superiore regionale etnografico con annesso Museo della vita e delle tradizioni popolari sarde nel centenario della nascita della scrittrice Grazia Deledda) concorre all'attuazione degli interventi necessari al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo attraverso l'approvazione di un programma che preveda la concessione di contributi a favore di:

- a) enti locali, pro loco, comitati delle feste regolarmente costituiti, associazioni, organismi del teatro e dello spettacolo, per l'organizzazione di manifestazioni pubbliche o pubblici spettacoli che includano le arti proprie di cui al comma 2;
- b) conservatori e scuole civiche di musica per l'attivazione di corsi per insegnamento delle arti proprie di cui al comma 2.

4. Nell'ambito del programma di cui al comma 3 sono previsti contributi a favore dei soggetti che, in forma singola o associata, promuovono le arti proprie attraverso le seguenti attività:

- a) la produzione e diffusione di materiale musicale;
- b) le produzioni originali di spettacoli teatrali e di cinema;

- c) il doppiaggio di materiale cinematografico non originale;
- d) la partecipazione a rassegne di carattere nazionale o internazionale, a titolo di rimborso delle spese di viaggio.

5. L'ISRE, inoltre, promuove e sostiene:

- a) un "Festival itinerante dei linguaggi poetici e musicali della Sardegna" aperto ad analoghe tradizioni presenti a livello nazionale e internazionale, da svolgersi con cadenza annuale;
- b) la creazione di luoghi nei quali poter svolgere attività di riproduzione, aggregazione, apprendimento e trasmissione delle competenze inerenti le arti proprie, denominati "Domus de sa cultura"; a tal fine individua, anche d'intesa con le autonomie locali interessate, beni immobili appartenenti al proprio patrimonio disponibile da adibire a tale scopo;
- c) un catalogo multimediale delle arti proprie, al fine di garantire la sistematizzazione e divulgazione del materiale audiovisivo in proprio possesso anche attraverso attività di ricerca e di acquisizione di ulteriore materiale del quale assicura la valorizzazione e divulgazione al pubblico anche attraverso il sito tematico "Sardegna digital library" o attraverso specifiche manifestazioni o eventi di promozione.

Capo VI

Disposizioni finali

Art. 27

Modalità attuative

1. Le deliberazioni della Giunta regionale previste dalla presente legge sono approvate su proposta dell'Assessore competente per materia e previo parere della Commissione consiliare competente per materia, che si esprime entro venti giorni; decorso tale termine si prescinde dal parere.

Art. 28

Concessione dei contributi

1. I contributi finanziari previsti dalla presente legge non sono concessi per i medesimi interventi o attività finanziati da altre leggi e disposizioni regionali o nazionali.

2. La concessione dei contributi, benefici e vantaggi economici di cui alla presente legge avviene in conformità a quanto previsto dalle norme nazionali ed europee in materia di aiuti di Stato; in particolare:

- a) regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli Aiuti "de minimis", nel rispetto dei principi e dei limiti previsti in tale regolamento;
- b) regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, con specifico riferimento agli articoli 31, 53, 54 e 55. I benefici concessi ai sensi del presente comma sono comunicati alla Commissione europea.

Art. 29

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta gli effetti prodotti dalla politica linguistica regionale.

2. A tale fine la Giunta regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, presenta una relazione al Consiglio regionale con la quale riferisce:

- a) lo stato di avanzamento e le modalità di realizzazione delle misure previste nella presente legge, specificando, per ogni singola misura, l'ammontare delle risorse stanziate e spese, i soggetti coinvolti nell'attuazione, il grado di utilizzo delle misure attivate, i beneficiari raggiunti;
- b) le eventuali criticità riscontrate, le soluzioni messe in atto per farvi fronte, le possibili conseguenze sugli obiettivi previsti;

c) i risultati conseguiti a seguito dell'attivazione delle singole misure anche attraverso l'indagine di cui all'articolo 5, comma 5.

3. Il Consiglio e la Giunta regionale rendono accessibili i dati e le informazioni raccolti per le attività valutative e pubblicano i documenti relativi all'attività di cui al presente articolo.

Art. 30

Abrogazioni e modifiche legislative

1. Sono abrogati:

- a) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, e 27 della legge regionale 15 ottobre 1997, n.26 (Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna);
- b) le lettere a) e b) del comma 10 dell'articolo 9 della legge regionale n. 3 del 2009.
- c) i commi 31 e 33 dell'articolo 33 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015).

LEGGE REGIONALE 5 NOVEMBRE 2018, N. 40 - Disposizioni finanziarie e seconda variazione al bilancio 2018-2020

Art. 5 - Altre disposizioni finanziarie

45. La lettera h) del comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale n. 1 del 2018, come modificata dal comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale 3 luglio 2018, n. 22 (Disciplina della politica linguistica regionale), è così sostituita: "h) per l'anno 2018 e successivi è autorizzata la spesa di euro 150.000 a favore delle emittenti radiofoniche private e locali, per la realizzazione di programmi in lingua italiana; la Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore competente per materia, individua i requisiti dei beneficiari e i criteri per la concessione dei contributi di cui alla presente lettera; sono abrogati l'articolo 28, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 2 del 2007, e successive modifiche ed integrazioni e il comma 22 dell'articolo 8 della legge regionale n. 5 del 2017 (missione 05 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC08.7217).

46. Per la promozione, la valorizzazione e la diffusione capillare della lingua sarda, del catalano di Alghero e del gallurese, del sassarese e del tabarchino di cui alla legge regionale n. 22 del 2018, è autorizzata, per l'anno 2018, la spesa complessiva di euro 512.000 così suddivisa:

- a) euro 62.000 a favore dell'Università di Cagliari per la realizzazione di un'indagine socio-linguistica già avviata nell'annualità 2016-

2017, da estendersi anche alle arti proprie della Sardegna (missione 05 - programma 02 - titolo 1);

- b) euro 50.000 a favore dell'Università di Sassari per la definizione delle linee guida per la certificazione linguistica delle lingue di minoranza della Sardegna e la creazione di strumenti multimediali per la didattica (missione 05 - programma 02 - titolo 1);

- c) euro 210.000 a favore delle società di produzione Terra de Punt Srl, Produzioni Sardegna e Associazione culturale Babel per la realizzazione e la trasmissione televisiva sul digitale terrestre di programmi d'intrattenimento, cultura e informazione, in lingua sarda o altre varietà parlate in Sardegna, nella misura di euro 70.000 ciascuna (missione 05 - programma 02 - titolo 1);

- d) euro 190.000 a favore delle emittenti radiofoniche beneficiarie dei contributi per l'annualità 2017 di cui all'articolo 28, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 2 del 2007 per la realizzazione o il completamento di programmi in lingua sarda o altre varietà parlate in Sardegna (missione 05 - programma 02 - titolo 1).

Art. 31

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata, per l'anno 2018, la spesa di euro 511.500. Al relativo onere si fa fronte mediante utilizzo delle maggiori risorse iscritte nell'anno 2018 per le politiche linguistiche regionali con la legge regionale 12 giugno 2018, n. 17 (Disposizioni urgenti in materia di continuità territoriale marittima tra la Sardegna e la Corsica) in conto della missione 05 - programma 02 - titolo 1 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2018-2020.

2. Ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, a decorrere dall'anno 2019 la Regione attua le disposizioni di cui alla presente legge nei limiti delle risorse stanziare annualmente nel bilancio di previsione regionale per tali finalità in conto della missione 04 - programma 04 e della missione 05 - programmi 02 e 03 del bilancio regionale.

3. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli interventi evitando sovrapposizioni e duplicazioni, all'attuazione della presente legge concorrono, nel rispetto dei relativi vincoli di destinazione, le risorse europee, statali e regionali finalizzate agli interventi di tutela e valorizzazione della cultura e della lingua sarda.

DELIBERAZIONE N. 35/29 DEL 9.07.2020

Oggetto: Sostegno e incentivazione dell'utilizzo delle lingue di minoranza parlate in Sardegna. L.R. 3.7.2018, n. 22, art. 22, commi 2 e 3. Linee di indirizzo.

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport richiama la L.R. 3 luglio 2018, n. 22, che all'art. 22, comma 2 prevede contributi finalizzati al sostegno e all'incentivazione dell'utilizzo della lingua sarda, del catalano di Alghero, del sassarese, del gallurese e del tabarchino per la pubblicazione di articoli in quotidiani, periodici e testate giornalistiche on-line, la produzione, distribuzione e diffusione di opere editoriali in formato cartaceo o multimediale, la produzione di programmi televisivi o radiofonici trasmessi con ogni mezzo di diffusione e la produzione di strumenti informatici, software o applicazioni utili ad assicurare la fruibilità e la diffusione, anche attraverso il web, delle lingue citate.

Il comma 3 del medesimo articolo prevede, inoltre, il sostegno alle emittenti televisive e radiofoniche che trasmettono, anche in forma associata, esclusivamente nelle lingue minoritarie.

L'Assessore, riconoscendo l'importanza dell'informazione locale, oltre che come mezzo di diffusione delle notizie, anche come strumento di formazione civile e culturale, informa che detti contributi sono finalizzati al raggiungimento dell'obiettivo della diffusione della lingua sarda e delle altre lingue parlate in Sardegna, per orientare i mass media regionali ad una programmazione combinata tra l'utilizzo delle lingue citate e le nuove tecnologie di comunicazione e per garantire un'informazione di qualità ed efficace.

A tale proposito, l'Assessore ritiene di dover dar corso agli interventi per i media regionali nel 2020 e nel 2021, utilizzando euro 1.131.000 sul capitolo SC08.7746 nel 2020 a seguito di variazioni di bilancio già richieste ed euro 1.000.000 nel 2021.

L'Assessore propone quindi alla Giunta la seguente ripartizione:

- euro 500.000, a favore dei quotidiani, dei periodici e delle testate giornalistiche on-line;

- euro 250.000, per le opere editoriali;
- euro 1.131.000, la produzione di programmi televisivi o radiofonici;
- euro 150.000 per la produzione di strumenti informatici, software o applicazioni;
- euro 100.000 per il sostegno alle emittenti televisive e radiofoniche che trasmettono esclusivamente nelle lingue minoritarie.

In relazione ai soggetti che possono presentare domanda di partecipazione, l'Assessore propone le seguenti categorie e i seguenti contributi massimi ammissibili:

- per la pubblicazione di articoli su quotidiani, periodici regionali e testate giornalistiche on-line, le testate regionali che forniscono informazione locale autoprodotta, costantemente aggiornata e che operino nel territorio della Sardegna nel quale realizzino almeno il 90 per cento del fatturato; il contributo massimo ammissibile è pari a euro 20.000 per i quotidiani ed euro 15.000 per i periodici e le testate on-line;
- per le opere editoriali in formato cartaceo o multimediale, le aziende editoriali operanti in Sardegna; il contributo massimo ammissibile è pari a euro 16.000 per le nuove produzioni e a euro 8.000 per le traduzioni di opere già pubblicate;
- per la produzione di programmi televisivi o radiofonici, le società che realizzano programmi televisivi o radiofonici; il contributo massimo ammissibile è pari a euro 30.000 per le produzioni radiofoniche e a euro 60.000 per le produzioni televisive;
- per la realizzazione di strumenti informatici, software o applicazioni, le società che li producono con i relativi contenuti; il contributo massimo ammissibile è pari ad euro 20.000;
- in relazione al sostegno alle emittenti televisive e radiofoniche che trasmettono esclusivamente nelle lingue minoritarie, possono presentare domanda le emittenti televisive e radiofoniche locali che operino nel territorio della Sardegna, nel quale deve essere realizzato almeno il 90 per cento del fatturato, nel cui ambito trasmettano quotidianamente informazioni di interesse regionale e locale esclusivamente in una o più lingue minoritarie e producano, periodicamente, trasmissioni sulla realtà sociale, economica, ambientale e culturale della Sardegna sempre esclusivamente in una o più lingue minoritarie o varietà alloglotte. Il contributo massimo ammissibile è pari a euro 50.000.

L'Assessore precisa che, in relazione alle opere editoriali, le stesse dovranno promuovere la Sardegna e la sua identità, e dovranno essere realizzate in lingua minoritaria e in inglese.

L'Assessore propone, altresì, che per le opere editoriali, per le trasmissioni televisive e radiofoniche e per gli strumenti informatici finanziati a valere sulle suddette risorse, la Regione possa utilizzare gli stessi per finalità non commerciali con le modalità che verranno delineate nell'avviso pubblico.

Per tutte le fattispecie sopra elencate si procederà con avviso pubblico applicando i seguenti criteri:

- caratteristiche ed esperienze pregresse del soggetto proponente;
- congruità della proposta progettuale presentata;
- qualità e caratteristiche della proposta progettuale presentata;
- qualità del gruppo di lavoro coinvolto nel progetto, con particolare riferimento al personale esperto in lingua sarda.

L'Assessore evidenzia che, al fine di evitare la produzione di economie, la ripartizione delle risorse sopra riportata potrà essere rimodulata tra le diverse tipologie di progetti sulla base delle domande ammesse a finanziamento.

L'Assessore riferisce, infine, che i presenti contributi non sono da considerare aiuti di stato in quanto destinati ad articoli e trasmissioni esclusivamente in lingua sarda o altra varietà parlata in Sardegna che producono un impatto locale o di prossimità nella fruizione, non in grado di incidere sugli scambi tra Stati membri. Tale fattispecie è esplicitamente contemplata dalla Commissione europea nel punto 197, lett. d) della "Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01)" laddove si prevede che il sostegno pubblico non è idoneo ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri in caso di "mezzi di informazione e/o prodotti culturali che, per motivi geografici e linguistici, hanno un pubblico limitato a livello locale".

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport

DELIBERA

- di approvare la ripartizione dello stanziamento complessivo pari a euro 2.131.000, di cui euro 1.131.000 nel 2020 ed euro 1.000.000 nel 2021, nel modo seguente:
 - a) euro 500.000, a favore di quotidiani, periodici e testate giornalistiche on-line;
 - b) euro 250.000, per le opere editoriali;
 - c) euro 1.131.000, la produzione di programmi televisivi o radiofonici;
 - d) euro 150.000 per la produzione di strumenti informatici, software o applicazioni;
 - e) euro 100.000 per il sostegno alle emittenti televisive e radiofoniche che trasmettono esclusivamente nelle lingue minoritarie;
- di approvare i criteri di individuazione dei beneficiari e di ripartizione dei contributi indicati in premessa;
- di consentire la rimodulazione delle risorse tra le diverse tipologie di progetti sulla base delle domande ammesse a finanziamento, al fine di evitare la produzione di economie.

La presente deliberazione è inviata al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare previsto dalla L.R. n. 22/2018 "Disciplina della politica linguistica regionale" all'art. 27, comma 1 che testualmente recita "Le deliberazioni della Giunta regionale previste dalla presente legge sono approvate su proposta dell'Assessore competente per materia e previo parere della Commissione consiliare competente per materia, che si esprime entro venti giorni; decorso tale termine si prescinde dal parere".

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente
Silvia Curto Alessandra Zedda

DELIBERAZIONE N. 41/31 DEL 7.08.2020 **Oggetto: Sostegno e incentivazione dell'utilizzo delle lingue di minoranza parlate in Sardegna. L.R. 3.7.2018, n. 22, art. 22, commi 2 e 3. Linee di indirizzo. Approvazione definitiva.**

La Giunta regionale, vista la L.R. n. 1/1977, recante norme sull'organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;

vista la legge regionale 3 luglio 2018, n. 22, concernente "Disciplina della politica linguistica regionale" ed in particolare l'articolo 27, comma 1;

vista la propria deliberazione n. 35/29 del 9.7.2020, "Sostegno e incentivazione dell'utilizzo delle lingue di minoranza parlate in Sardegna L.R. 3.7.2018, n. 22, art. 22, commi 2 e 3. Linee di indirizzo";

vista la nota del Presidente della Regione n. 12204 del 15 luglio 2020, con la quale la deliberazione di cui sopra è stata inviata al Consiglio Regionale per l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare;

vista la nota del Presidente del Consiglio Regionale n. 6305 del 4 agosto 2020, con la quale è stato comunicato il parere favorevole della Seconda Commissione consiliare; su proposta dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport

DELIBERA

di approvare, in via definitiva, il provvedimento di cui alla propria deliberazione n. 35/29 del 9.7.2020.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale
Silvia Curto

Il Vicepresidente
Alessandra Zedda

COUNCIL OF EUROPE**CONSEIL DE L'EUROPE**

Avenue de l'Europe
F-67075 Strasbourg Cedex
Tel. +33 (0)3 88 41 20 00
www.coe.int
Ufficio Trattati
Serie dei Trattati Europei - n° 148
Carta europea delle lingue regionali o minoritarie
Strasburgo, 5 novembre 1992
Traduzione ufficiale della Cancelleria federale della Svizzera

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Carta, considerato che il Consiglio d'Europa ha lo scopo di attuare un'unione più stretta fra i Membri per tutelare e promuovere gli ideali e i principi che sono loro comune patrimonio, considerato che la protezione delle lingue regionali o minoritarie storiche dell'Europa, alcune delle quali rischiano di scomparire col passare del tempo, contribuisce a conservare e a sviluppare le tradizioni e la ricchezza culturali dell'Europa, considerato che il diritto di usare una lingua regionale o minoritaria nella vita privata e pubblica costituisce un diritto imprescrittibile, conformemente ai principi contenuti nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici delle Nazioni Unite e conformemente allo spirito della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del Consiglio d'Europa, tenuto conto del lavoro effettuato nell'ambito della CSCE, segnatamente dell'Atto finale di Helsinki del 1975 e del documento della riunione di Copenhagen del 1990, sottolineato il valore dell'interculturalità e del plurilinguismo e considerato che il promovimento delle lingue regionali o minoritarie non dovrebbe avvenire a scapito delle lingue ufficiali e della necessità di apprenderle, coscienti del fatto che la tutela e il promovimento delle lingue regionali o minoritarie nei diversi Paesi e regioni d'Europa contribuiscono in modo considerevole a costruire un'Europa fondata sui principi della democrazia e della diversità culturale, nell'ambito della sovranità nazionale e dell'integrità territoriale, tenuto conto delle condizioni specifiche e delle tradizioni storiche proprie di ogni regione dei Paesi d'Europa, hanno convenuto quanto segue:

Parte I – posizioni generali**Articolo 1 – Definizioni**

Ai sensi della presente Carta:

a - per «lingue regionali o minoritarie» si intendono le lingue:

iusate tradizionalmente sul territorio di uno Stato dai cittadini di detto Stato che formano un gruppo numericamente inferiore al resto della popolazione dello Stato; e

ii diverse dalla(e) lingua(e) ufficiale(i) di detto Stato;

questa espressione non include né i dialetti della(e) lingua(e) ufficiale(i) dello Stato né le lingue dei migranti;

b - per «territorio in cui è usata una lingua regionale o minoritaria» si intende l'area geografica nella quale tale lingua è l'espressione di un numero di persone tale da giustificare l'adozione di differenti misure di protezione e di promovimento previste dalla presente Carta;

c - per «lingue non territoriali» si intendono le lingue usate da alcuni cittadini dello Stato che differiscono dalla(e) lingua(e) usata(e) d - al resto della popolazione di detto Stato ma che, sebbene siano usate tradizionalmente sul territorio dello Stato, non possono essere ricollegate a un'area geografica particolare di quest'ultimo.

Articolo 2 – Impegni

1. Ogni Parte si impegna ad applicare le disposizioni della parte II a tutte le lingue regionali o minoritarie usate sul proprio territorio relative alle definizioni dell'articolo 1.

2. Per quanto concerne qualsiasi lingua indicata al momento della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione, conformemente all'articolo 3, ogni Parte si impegna ad applicare almeno trentacinque paragrafi o capoversi scelti fra le disposizioni della parte III della presente Carta, di cui almeno tre scelti in ciascuno degli articoli 8 e 12 e uno in ciascuno degli articoli 9, 10, 11 e 13.

Articolo 3 – Modalità

1. Ogni Stato contraente deve specificare nel proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione ogni lingua regionale o minoritaria oppure ogni lingua ufficiale meno diffusa in tutto o parte del suo territorio, cui si applicano i paragrafi scelti conformemente all'articolo 2 paragrafo 2.

2. Ogni Parte può notificare al Segretario Generale in qualsiasi momento successivo che accetta gli obblighi derivanti dalle disposizioni di ogni altro paragrafo della Carta, che non era stato specificato nel proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, o che applicherà il paragrafo 1 del presente articolo ad altre lingue regionali o minoritarie o ad altre lingue ufficiali meno diffuse in tutto o parte del suo territorio.

3. Gli impegni previsti nel paragrafo precedente sono considerati parte integrante della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione e hanno gli stessi effetti a decorrere dalla data della loro notifica.

Articolo 4 – Statuti attuali di protezione

1. Nessuna disposizione della presente Carta può essere interpretata quale limite o deroga ai diritti garantiti dalla Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo.

2. Le disposizioni della presente Carta non pregiudicano le disposizioni più favorevoli che disciplinano la situazione delle lingue regionali o minoritarie o lo statuto giuridico delle persone appartenenti a minoranze, che esistono già in una Parte o sono previste da relativi accordi internazionali bilaterali o multilaterali.

Articolo 5 – Obblighi esistenti

Nella presente Carta nulla può implicare il diritto di intraprendere un'attività qualunque o di compiere un'azione qualunque contrarie agli scopi della Carta delle Nazioni Unite o ad altri obblighi sanciti dal diritto internazionale, compreso il principio della sovranità e dell'integrità territoriale degli Stati.

Articolo 6 – Informazione

Le Parti si impegnano a vegliare affinché le autorità, le organizzazioni e le persone interessate siano informate dei diritti e dei doveri stabiliti dalla presente Carta.

Parte II – Obiettivi e principi perseguiti conformemente all'articolo 2 paragrafo 1

Articolo 7 – Obiettivi e principi

1. In materia di lingue regionali o minoritarie, nei territori in cui tali lingue sono usate e secondo la realtà di ogni lingua, le Parti fondano la loro politica, la loro legislazione e la loro pratica sugli obiettivi e principi seguenti:

a - il riconoscimento delle lingue regionali o minoritarie quale espressione della ricchezza culturale;

b - il rispetto dell'area geografica di ogni lingua regionale o minoritaria, facendo in modo che le divisioni amministrative già esistenti o nuove non ostacolino il promovimento di tale lingua regionale o minoritaria;

c - la necessità di un'azione risoluta per promuovere le lingue regionali o minoritarie al fine di salvarle;

d - la facilitazione e/o l'incoraggiamento all'uso orale o scritto delle lingue regionali o minoritarie nella vita pubblica e privata;

e - il mantenimento e lo sviluppo di relazioni, negli ambiti contemplati dalla presente Carta, fra i gruppi che usano una lingua regionale o minoritaria e altri gruppi dello stesso Stato che parlano una lingua usata in una forma identica o simile, come pure l'instaurarsi di relazioni culturali con altri gruppi dello Stato che usano lingue diverse;

f - la messa a disposizione di forme e mezzi adeguati di insegnamento e di studio delle lingue regionali o minoritarie a tutti gli stadi appropriati;

g - la messa a disposizione di mezzi che consentono ai non parlanti di una lingua regionale o minoritaria, che abitano nell'area in cui tale lingua è usata, di apprendere se essi lo desiderano;

h - il promovimento degli studi e della ricerca sulle lingue regionali o minoritarie nelle università o negli istituti equivalenti;

i - il promovimento delle forme appropriate di scambi soprannazionali, negli ambiti contemplati dalla presente Carta, per le lingue regionali o minoritarie usate in una forma identica o simile in due o più Stati.

2. Le Parti si impegnano a eliminare, se non l'hanno ancora fatto, qualsiasi distinzione, esclusione, restrizione o preferenza ingiustificate che concernono l'uso di una lingua regionale o minoritaria e hanno lo scopo di dissuadere o di minacciare il mantenimento o lo sviluppo di quest'ultima. L'adozione di misure speciali a favore delle lingue regionali o minoritarie, destinate a promuovere l'uguaglianza fra i parlanti di tali lingue e il resto della popolazione o miranti a considerare le loro situazioni particolari, non è ritenuta un atto discriminatorio nei confronti dei parlanti delle lingue più diffuse.

3. Le Parti si impegnano a promuovere, mediante misure appropriate, la comprensione reciproca fra tutti i gruppi linguistici del Paese, in particolare facendo in modo che il rispetto, la comprensione e la tolleranza nei confronti delle lingue regionali o minoritarie figurino fra gli

obiettivi dell'educazione e della formazione impartite nel Paese, e a esortare i mezzi di comunicazione di massa a perseguire il medesimo obiettivo.

4. Definendo la loro politica nei confronti delle lingue regionali o minoritarie, le Parti si impegnano a considerare i bisogni e i desideri espressi dai gruppi che usano tali lingue. Esse sono esortate a istituire, se del caso, organi incaricati di consigliare le autorità in merito a tutte le questioni inerenti alle lingue regionali o minoritarie.

5. Le Parti si impegnano ad applicare, mutatis mutandis, alle lingue non territoriali i principi enunciati ai paragrafi 1–4 succitati. Tuttavia per tali lingue la natura e la portata delle misure da adottare per rendere effettiva la presente Carta saranno determinate in modo flessibile, tenendo conto dei bisogni e dei desideri e rispettando le tradizioni e le caratteristiche dei gruppi che usano le lingue in questione.

Parte III – Misure a favore dell'uso delle lingue regionali o minoritarie nella vita pubblica, da adottare conformemente agli impegni sottoscritti in virtù dell'articolo 2 paragrafo 2

Articolo 8 – Insegnamento

1. In materia di insegnamento, le Parti si impegnano, per quanto concerne il territorio sul quale queste lingue sono usate, secondo la realtà di ciascuna lingua e senza pregiudicare l'insegnamento della(e) lingua(e) ufficiale(i) dello Stato:

aia garantire l'educazione prescolastica nelle lingue regionali o minoritarie in questione; oppure

ii - a garantire una parte notevole dell'educazione prescolastica nelle lingue regionali o minoritarie in questione; oppure

ii - iad applicare una delle misure di cui ai capoversi i e ii succitati almeno agli allievi le cui famiglie lo desiderano e il cui numero è ritenuto sufficiente; oppure

ivse i poteri pubblici non sono direttamente competenti nell'ambito dell'educazione prescolastica, a favorire e/o promuovere l'applicazione delle misure di cui ai capoversi i–iii succitati;

bi - a garantire l'insegnamento primario nelle lingue regionali o minoritarie in questione; oppure

ii - a garantire una parte notevole dell'insegnamento primario nelle lingue regionali o minoritarie in questione; oppure

ii - ia prevedere, nell'ambito dell'educazione primaria, che l'insegnamento delle lingue regionali o minoritarie in questione sia parte integrante del curriculum; oppure

iv - ad applicare una delle misure di cui ai capoversi i–iii succitati almeno agli allievi le cui famiglie lo desiderano e il cui numero è ritenuto sufficiente;

ci - a garantire l'insegnamento secondario nelle lingue regionali o minoritarie in questione; oppure

ii - a garantire una parte notevole dell'insegnamento secondario nelle lingue regionali o minoritarie; oppure

ii - ia prevedere, nell'ambito dell'educazione secondaria, l'insegnamento delle lingue regionali o minoritarie quale parte integrante del curriculum; oppure

ivad applicare una delle misure di cui ai capoversi i–iii succitati almeno agli allievi che lo desiderano – o, se del caso, le cui famiglie lo auspicano – in numero ritenuto sufficiente;

dia garantire l'insegnamento tecnico e professionale nelle lingue regionali o minoritarie in questione; oppure

iaa garantire una parte notevole dell'insegnamento tecnico e professionale nelle lingue regionali o minoritarie in questione; oppure

iiia prevedere, nell'ambito dell'educazione tecnica e professionale, l'insegnamento delle lingue regionali o minoritarie in questione quale parte integrante del curriculum; oppure

ivad applicare una delle misure di cui ai capoversi i–iii succitati almeno agli allievi che lo desiderano – o, se del caso, le cui famiglie lo auspicano – in numero ritenuto sufficiente;

eia prevedere l'insegnamento universitario e altre forme di insegnamento superiore nelle lingue regionali o minoritarie; oppure

iaa prevedere lo studio di tali lingue quali discipline dell'insegnamento universitario e superiore; oppure

iiia qualora i capoversi i e ii non possano essere applicati, dato il ruolo dello Stato nei confronti degli istituti di insegnamento superiore, a promuovere e/o autorizzare l'istituzione di un insegnamento universitario o di altre forme di insegnamento superiore nelle lingue regionali o minoritarie oppure di mezzi che consentano di studiare tali lingue all'università o in altri istituti di insegnamento superiore;

fiad adottare disposizioni affinché i corsi di educazione per gli adulti o i corsi di educazione permanente siano impartiti interamente o parzialmente nelle lingue regionali o minoritarie; oppure

iaa proporre tali lingue quali discipline dell'educazione per gli adulti e dell'educazione permanente; oppure

iiise i poteri pubblici non sono direttamente competenti nell'ambito dell'educazione degli adulti, a favorire e/o promuovere l'insegnamento di tali lingue nell'ambito dell'educazione degli adulti e dell'educazione permanente;

gad adottare disposizioni per garantire l'insegnamento della storia e della cultura di cui la lingua regionale o minoritaria è l'espressione;

ha garantire la formazione iniziale e permanente degli insegnanti necessaria all'applicazione dei paragrafi tra a e g accettati dalla Parte;

iad istituire uno o più organo(i) di controllo incaricato(i) di seguire le misure adottate e i progressi fatti nell'istituzione e nello sviluppo dell'insegnamento delle lingue regionali o minoritarie e a redigere in merito a tali punti rapporti periodici che saranno resi pubblici.

2In materia di insegnamento e per quanto concerne i territori diversi da quelli in cui le lingue regionali o minoritarie sono tradizionalmente usate, le Parti si impegnano ad autorizzare, promuovere o istituire, qualora il numero dei parlanti di una lingua regionale o minoritaria lo giustifichi, l'insegnamento nella o della lingua regionale o minoritaria agli stadi appropriati dell'insegnamento.

Articolo 9 – Giustizia

1Le Parti si impegnano, per quanto concerne le circoscrizioni delle autorità giudiziarie in cui risiede un numero di persone che usa le lingue regionali o minoritarie tale da giustificare le misure specificate qui di seguito, secondo la realtà di ciascuna lingua e a condizione che l'uso delle possibilità offerte dal presente paragrafo non sia considerato dal giudice un ostacolo alla buona amministrazione della giustizia: anelle procedure penali:

ia prevedere che le giurisdizioni, su domanda di una delle Parti, svolgano la procedura nelle lingue regionali o minoritarie; e/o

iaa garantire all'accusato il diritto di esprimersi nella sua lingua regionale o minoritaria; e/o

iiia prevedere che le richieste e le prove, scritte o orali, non siano considerate improponibili solo perché formulate in una lingua regionale o minoritaria; e/o

iva stabilire nelle lingue regionali o minoritarie, su domanda, gli atti relativi a una procedura giudiziaria,

se necessario ricorrendo a interpreti e traduttori che non causino spese aggiuntive per gli interessati;

bnelle procedure civili:

ia prevedere che le giurisdizioni, su domanda di una delle Parti, svolgano la procedura nelle lingue regionali o minoritarie; e/o
ia permettere, qualora una Parte in una vertenza debba comparire personalmente dinanzi a un tribunale, che essa si esprima nella sua lingua regionale o minoritaria senza tuttavia incorrere in spese aggiuntive; e/o
iia permettere la produzione di documenti e di prove nelle lingue regionali o minoritarie, se necessario, ricorrendo a interpreti e traduttori;

cnelle procedure dinanzi alle giurisdizioni competenti in materia amministrativa;

ia prevedere che le giurisdizioni, su domanda di una delle Parti, svolgano la procedura nelle lingue regionali o minoritarie; e/o
ia permettere, qualora una Parte in una vertenza debba comparire personalmente dinanzi a un tribunale, che essa si esprima nella sua lingua regionale o minoritaria senza tuttavia incorrere in spese aggiuntive; e/o
iia permettere la produzione di documenti e di prove nelle lingue regionali o minoritarie, se necessario, ricorrendo a interpreti e traduttori;

dad adottare misure affinché l'applicazione dei capoversi i e iii dei paragrafi b e c succitati e l'impiego eventuale di interpreti e traduttori non causino spese aggiuntive per gli interessati.

2Le Parti si impegnano:

aa non rifiutare la validità degli atti giuridici stabiliti nello Stato solo perché redatti in una lingua regionale o minoritaria; oppure
ba non rifiutare la validità, fra le Parti, degli atti giuridici stabiliti nello Stato solo perché redatti in una lingua regionale o minoritaria e a prevedere che siano opponibili ai terzi interessati che non parlano tali lingue, a condizione che siano informati del contenuto dell'atto da colui che lo fa valere; oppure

ca non rifiutare la validità, fra le Parti, degli atti giuridici stabiliti nello Stato solo perché redatti in una lingua regionale o minoritaria.

3Le Parti si impegnano a rendere accessibili, nelle lingue regionali o minoritarie, i testi legislativi nazionali più importanti e quelli che concernono in particolare gli utenti di tali lingue, a meno che tali testi non siano già disponibili altrimenti.

Articolo 10 – Autorità amministrative e servizi pubblici

1Nelle circoscrizioni delle autorità amministrative dello Stato, nelle quali risiede un numero di parlanti delle lingue regionali o minoritarie tale da giustificare le misure menzionate qui di seguito e secondo la realtà di ogni lingua, le Parti si impegnano, entro limiti ragionevoli e possibili:

aia vegliare affinché tali autorità amministrative usino le lingue regionali o minoritarie; oppure

ia vegliare affinché gli agenti in contatto con il pubblico usino le lingue regionali o minoritarie nelle loro relazioni con le persone che si rivolgono a loro in tali lingue; oppure

iiia vegliare affinché i parlanti delle lingue regionali o minoritarie possano presentare domande orali o scritte e ricevere una risposta in tali lingue; oppure

iva vegliare affinché i parlanti delle lingue regionali o minoritarie possano presentare domande orali o scritte in tali lingue; oppure

va vegliare affinché i parlanti delle lingue regionali o minoritarie possano esibire validamente un documento redatto in tali lingue;

ba mettere a disposizione della popolazione formulari e testi amministrativi di uso corrente nelle lingue regionali o minoritarie o in versioni bilingui;

ca permettere alle autorità amministrative di redigere documenti in una lingua regionale o minoritaria.

2Per quanto concerne le autorità locali e regionali sui cui territori risiede un numero di parlanti delle lingue regionali o minoritarie tale da giustificare le misure menzionate qui di seguito, le Parti si impegnano a permettere e/o promuovere:

al'uso delle lingue regionali o minoritarie nell'ambito dell'amministrazione regionale o locale;

bla possibilità per i parlanti delle lingue regionali o minoritarie di presentare domande orali o scritte in tali lingue;

cla pubblicazione da parte delle collettività regionali dei loro testi ufficiali anche nelle lingue regionali e minoritarie;

dla pubblicazione da parte delle collettività locali dei loro testi ufficiali anche nelle lingue regionali e minoritarie;

el'uso da parte delle collettività regionali di lingue regionali o minoritarie nei dibattiti delle loro assemblee, senza escludere tuttavia l'uso della(e) lingua(e) ufficiale(i) dello Stato;

fl'uso da parte delle collettività locali di lingue regionali o minoritarie nei dibattiti delle loro assemblee, senza escludere tuttavia l'uso della(e) lingua(e) ufficiale(i) dello Stato;

gl'uso o l'adozione, se del caso congiuntamente con l'adozione della denominazione nella(e) lingua(e) ufficiale(i), di forme tradizionali e corrette della toponomastica nelle lingue regionali o minoritarie.

3Per quanto concerne i servizi pubblici assicurati dalle autorità amministrative o da altre persone che agiscono per conto di queste ultime, le Parti contraenti, sui cui territori sono usate le lingue regionali o minoritarie, si impegnano, in funzione della realtà di ogni lingua ed entro limiti ragionevoli e possibili:

aa vegliare affinché le lingue regionali o minoritarie siano usate in occasione della prestazione di servizio; oppure

ba permettere ai parlanti delle lingue regionali o minoritarie di presentare una domanda e di ricevere una risposta in tali lingue; oppure

ca permettere ai parlanti delle lingue regionali o minoritarie di presentare una domanda in tali lingue.

4Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 accettate dalle Parti, esse si impegnano ad adottare una o più misure seguenti:

ala traduzione o l'interpretazione eventualmente richieste;

bil reclutamento e, se del caso, la formazione dei funzionari e degli altri agenti pubblici in numero sufficiente;

cla soddisfazione, per quanto possibile, delle domande degli agenti pubblici che conoscono una lingua regionale o minoritaria e che desiderano essere assegnati al territorio sul quale tale lingua è usata.

5Le Parti si impegnano a permettere, su richiesta degli interessati, l'uso o l'adozione di patronimici nelle lingue regionali o minoritarie.

Articolo 11 – Mezzi di comunicazione di massa

1Le Parti si impegnano, per i parlanti delle lingue regionali o minoritarie, sui territori in cui sono usate tali lingue, a seconda della realtà di ogni lingua e nella misura in cui le autorità pubbliche, direttamente o indirettamente, siano competenti, abbiano poteri o una funzione in questo campo, rispettando i principi d'indipendenza e di autonomia dei media:

anelle misura in cui la radio e la televisione abbiano una missione di servizio pubblico:
ia garantire l'istituzione di almeno una stazione radiofonica e di una rete televisiva nelle lingue regionali o minoritarie; oppure
ia promuovere e/o facilitare l'istituzione di almeno una stazione radiofonica e di una rete televisiva nelle lingue regionali o minoritarie;
oppure
iia ad adottare disposizioni adeguate affinché le emittenti diffondano programmi nelle lingue regionali o minoritarie;
bia promuovere e/o facilitare l'istituzione di almeno una stazione radiofonica nelle lingue regionali o minoritarie; oppure
ia promuovere e/o facilitare l'emissione, in maniera regolare, di programmi radiofonici nelle lingue regionali o minoritarie;
cia promuovere e/o facilitare l'istituzione di almeno una rete televisiva nelle lingue regionali e minoritarie; oppure
ia promuovere e/o facilitare l'emissione, in maniera regolare, di programmi televisivi nelle lingue regionali o minoritarie;
da promuovere e/o facilitare la produzione e l'emissione di programmi audio e audiovisivi nelle lingue regionali o minoritarie;
eia promuovere e/o facilitare l'istituzione e/o il mantenimento di almeno un organo di stampa nelle lingue regionali o minoritarie; oppure
ia promuovere e/o facilitare la pubblicazione, in maniera regolare, di articoli di stampa nelle lingue regionali o minoritarie;
fia coprire le spese supplementari dei media usando le lingue regionali o minoritarie, qualora la legge preveda un'assistenza finanziaria in generale per i media; oppure
ia estendere le misure esistenti di assistenza finanziaria alle emissioni audiovisive in lingue regionali e minoritarie;
ga sostenere la formazione di giornalisti e di altro personale per i media usando le lingue regionali o minoritarie.
2Le Parti si impegnano a garantire la libertà di ricezione diretta delle emissioni radiofoniche e televisive dei Paesi vicini in una lingua usata in una forma identica o simile a una lingua regionale o minoritaria e a non ostacolare la ridiffusione in una tale lingua di emissioni radiofoniche e televisive dei Paesi vicini. Esse si impegnano inoltre a vegliare affinché non sia imposta alla stampa scritta alcuna restrizione alla libertà di espressione e alla libera circolazione dell'informazione in una lingua usata in una forma identica o simile a una lingua regionale o minoritaria. L'esercizio delle libertà summenzionate, che comportano doveri e responsabilità, può essere soggetto ad alcune formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge, che costituiscono le misure necessarie, in una società democratica, a garantire la sicurezza nazionale, l'integrità territoriale o la sicurezza pubblica, la difesa dell'ordine e la prevenzione del crimine, la protezione della salute o della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, a impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o ad assicurare l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.
3Le Parti si impegnano a vegliare affinché gli interessi dei parlanti di lingue regionali o minoritarie siano rappresentati o considerati nell'ambito delle strutture eventualmente create in conformità con la legge per garantire la libertà e la pluralità dei mezzi di comunicazione di massa.

Articolo 12 – Attività e infrastrutture culturali

1In materia di infrastrutture culturali – in particolare biblioteche, videoteche, centri culturali, musei, archivi, accademie, teatri e cinema, come pure lavori letterari e produzione cinematografica, espressione culturale popolare, festival, industrie culturali, che includono segnatamente l'utilizzazione di nuove tecnologie – le Parti si impegnano, per quanto concerne il territorio sul quale tali lingue sono usate e nella misura in cui le autorità pubbliche siano competenti, abbiano poteri o una funzione in questo campo:
aa promuovere l'espressione e le iniziative proprie delle lingue regionali o minoritarie e a favorire i differenti metodi di accesso alle opere prodotte in tali lingue;
ba favorire i diversi metodi di accesso nelle altre lingue alle opere prodotte nelle lingue regionali o minoritarie, promuovendo e sviluppando le attività di traduzione, di duplicazione, di postsincronizzazione e di sottotitolazione;
ca favorire l'accesso, nelle lingue regionali o minoritarie, a opere prodotte in altre lingue, promuovendo e sviluppando le attività di traduzione, di duplicazione, di postsincronizzazione e di sottotitolazione;
da vegliare affinché gli organismi incaricati di intraprendere o di sostenere diverse forme di attività culturali integrino in misura appropriata la conoscenza e l'uso delle lingue e delle culture regionali o minoritarie nelle operazioni di cui hanno l'iniziativa o che sostengono;
ea favorire la messa a disposizione degli organismi incaricati di intraprendere o di sostenere attività culturali del personale che padroneggia la lingua regionale o minoritaria, oltre alla(e) lingua(e) del resto della popolazione;
fa favorire la partecipazione diretta, per quanto concerne le infrastrutture e i programmi di attività culturali, di rappresentanti dei parlanti della lingua regionale o minoritaria;
ga promuovere e/o facilitare l'istituzione di uno o più organismi incaricati di raccogliere, ricevere in deposito e presentare o pubblicare le opere prodotte nelle lingue regionali o minoritarie;
hse del caso, a istituire e/o promuovere e finanziare servizi di traduzione e di ricerca terminologica, in vista, in particolare, di mantenere e di sviluppare in ogni lingua regionale o minoritaria una terminologia amministrativa, commerciale, economica, sociale, tecnologica o giuridica adeguata.
2Per quanto concerne i territori diversi da quelli in cui le lingue regionali o minoritarie sono tradizionalmente usate, le Parti si impegnano ad autorizzare, a promuovere e/o prevedere, se il numero dei parlanti di una lingua regionale o minoritaria lo giustifica, attività o infrastrutture culturali appropriate conformemente al paragrafo precedente.
3Le Parti si impegnano, nella politica culturale da loro avviata all'estero, a valorizzare adeguatamente le lingue regionali o minoritarie e la cultura di cui sono l'espressione.

Articolo 13 – Vita economica e sociale

1Per quanto concerne le attività economiche e sociali, le Parti si impegnano, per tutto il Paese:
aa escludere dalla loro legislazione qualsiasi disposizione che proibisca o limiti senza ragioni giustificabili il ricorso a lingue regionali o minoritarie nei documenti relativi alla vita economica e sociale e in particolare nei contratti di lavoro e nei documenti tecnici quali le istruzioni d'uso di prodotti o di attrezzature;
ba proibire l'inserzione, nei regolamenti interni delle imprese e negli atti privati, di clausole che escludono o limitano l'uso delle lingue regionali o minoritarie, almeno fra i parlanti della medesima lingua;
ca opporsi alle pratiche che tendono a scoraggiare l'uso delle lingue regionali o minoritarie nell'ambito delle attività economiche o sociali;
da facilitare e/o promuovere con metodi diversi da quelli di cui ai capoversi summenzionati l'uso delle lingue regionali o minoritarie.

In materia di attività economiche e sociali, le Parti si impegnano, nella misura in cui le autorità pubbliche siano competenti, nel territorio in cui le lingue regionali o minoritarie sono usate ed entro limiti ragionevoli e possibili:

- aa definire, mediante regolamentazioni finanziarie e bancarie, modalità che permettano, in condizioni compatibili con gli usi commerciali, l'uso delle lingue regionali o minoritarie nella redazione di ordini di pagamento (assegni, tratte, ecc.) o di altri documenti finanziari o, se del caso, a vegliare affinché tale processo sia messo in atto;
- bnei settori economici e sociali che dipendono direttamente dal loro controllo (settore pubblico), a effettuare azioni che promuovano l'uso delle lingue regionali o minoritarie;
- ca vegliare affinché le infrastrutture sociali, quali ospedali, case di riposo e foyer, offrano la possibilità di ricevere e di curare nella loro lingua i parlanti di una lingua regionale o minoritaria che necessitano di cure per motivi di salute, di età o altro;
- da vegliare, secondo le modalità appropriate, affinché anche le istruzioni di sicurezza siano redatte nelle lingue regionali o minoritarie;
- ea rendere accessibili nelle lingue regionali o minoritarie le informazioni fornite dalle autorità competenti concernenti i diritti dei consumatori.

Articolo 14 – Scambi transfrontalieri

Le Parti si impegnano:

- aad applicare gli accordi bilaterali e multilaterali esistenti che li vincolano con gli Stati in cui è usata la medesima lingua in modo identico o simile o a sforzarsi di concluderne, all'occorrenza, in modo da favorire i contatti tra i parlanti della stessa lingua negli Stati interessati, nei settori della cultura, dell'insegnamento, dell'informazione, della formazione professionale e dell'educazione permanente;
- bnell'interesse delle lingue regionali o minoritarie, a facilitare e/o promuovere la cooperazione transfrontaliera, in particolare fra collettività regionali o locali, sul cui territorio è usata la stessa lingua in modo identico o simile.

Parte IV – Applicazione della Carta

Articolo 15 – Rapporti periodici

1Le Parti presentano periodicamente al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, in una forma che deve essere determinata dal Comitato dei Ministri, un rapporto sulla politica perseguita, conformemente alla parte II della presente Carta, e sulle misure adottate in applicazione delle disposizioni della parte III da esse accettate. Il primo rapporto deve essere presentato nell'anno successivo all'entrata in vigore della Carta nei confronti della Parte in questione, gli altri rapporti a intervalli di tre anni dopo il primo rapporto.

2Le Parti rendono pubblici i loro rapporti.

Articolo 16 – Esame dei rapporti

1I rapporti presentati al Segretario Generale del Consiglio d'Europa in applicazione dell'articolo 15 sono esaminati da un comitato di esperti costituito conformemente all'articolo 17.

2Organismi o associazioni legalmente stabiliti in una Parte possono attirare l'attenzione del comitato di esperti in merito alle questioni relative agli impegni presi da tale Parte in virtù della parte III della presente Carta. Dopo aver consultato la Parte interessata, il comitato di esperti può tener conto di tali informazioni nella preparazione del rapporto di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Tali organismi o associazioni possono inoltre sottoporre dichiarazioni relative alla politica seguita da una Parte, conformemente alla parte II.

3In base ai rapporti di cui al paragrafo 1 e alle informazioni di cui al paragrafo 2, il comitato di esperti prepara un rapporto per il Comitato dei Ministri. Tale rapporto è corredato da osservazioni che le Parti sono invitate a formulare e può essere reso pubblico dal Comitato dei Ministri.

4Il rapporto di cui al paragrafo 3 contiene in particolare le proposte che il comitato di esperti sottopone al Comitato dei Ministri in vista della preparazione e, se del caso, di qualsiasi raccomandazione di quest'ultimo a una o più Parti.

5Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa stende un rapporto biennale dettagliato per l'Assemblea parlamentare in merito all'applicazione della Carta.

Articolo 17 – Comitato di esperti

1Il comitato di esperti è composto di un membro per ogni Parte, designato dal Comitato dei Ministri su un elenco di persone contraddistinte da un'alta integrità morale e competenti nelle materie trattate dalla Carta, che sono proposte dalla Parte interessata.

2I membri del comitato sono nominati per un periodo di sei anni e il loro mandato è rinnovabile. Se un membro non può adempiere il suo mandato, è sostituito conformemente alla procedura prevista al paragrafo 1 e il membro nominato in sostituzione termina il mandato del suo predecessore.

3Il comitato di esperti adotta il proprio regolamento interno. La sua segreteria sarà assicurata dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Parte V – Disposizioni finali

Articolo 18

La presente Carta è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 19

1La presente Carta entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a partire dalla data alla quale cinque Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Carta, in conformità con quanto disposto all'articolo 18.

2Per ogni Stato membro che esprima successivamente il proprio consenso ad essere vincolato dalla Carta, essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a partire dalla data di deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 20

1Dopo l'entrata in vigore della presente Carta, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare ogni Stato non membro del Consiglio d'Europa ad aderire alla Carta.

2Per ogni Stato che aderisce alla Carta, essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 21

1Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, formulare una o più riserve ai paragrafi 2-5 dell'articolo 7 della presente Carta. Non è ammessa alcuna altra riserva.

2Ogni Stato contraente che ha formulato una riserva in virtù del paragrafo precedente può ritirarla totalmente o parzialmente indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avrà effetto alla data di ricezione, da parte del Segretario Generale, di detta notifica.

Articolo 22

1Ogni Parte può denunciare, in ogni tempo, la presente Carta mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 23

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e ad ogni Stato che avrà aderito alla presente Carta:

- a - ogni firma;
- b - il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
- c - la data di entrata in vigore della presente Carta, in conformità con gli articoli 19 e 20 della Carta stessa;
- d - ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 3 paragrafo 2;
- e - ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa alla presente Carta.

In fede di che i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Carta.

Fatto a Strasburgo, il 5 novembre 1992, in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa e a ogni Stato invitato ad aderire alla presente Carta.

LEGGE 15 Dicembre 1999, n. 482**Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche (G.U. n. 297 del 20 dicembre 1999)****Art. 1.**

1. La lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano.
2. La Repubblica, che valorizza il patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana, promuove altresì la valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla presente legge.

Art. 2.

1. In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Art. 3.

1. La delimitazione dell'ambito territoriale e subcomunale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche previste dalla presente legge è adottata dal consiglio provinciale, sentiti i comuni interessati, su richiesta di almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni stessi, ovvero di un terzo dei consiglieri comunali dei medesimi comuni.
2. Nel caso in cui non sussista alcuna delle due condizioni di cui al comma 1 e qualora sul territorio comunale insista comunque una minoranza linguistica ricompresa nell'elenco di cui all'articolo 2, il procedimento inizia qualora si pronuncerà la popolazione residente, attraverso apposita consultazione promossa dai soggetti aventi titolo e con le modalità previste dai rispettivi statuti e regolamenti comunali.

3. Quando le minoranze linguistiche di cui all'articolo 2 si trovano distribuite su territori provinciali o regionali diversi, esse possono costituire organismi di coordinamento e di proposta, che gli enti locali interessati hanno facoltà di riconoscere.

Art. 4.

1. Nelle scuole materne dei comuni di cui all'articolo 3, l'educazione linguistica prevede, accanto all'uso della lingua italiana, anche l'uso della lingua della minoranza per lo svolgimento delle attività educative. Nelle scuole elementari e nelle scuole secondarie di primo grado è previsto l'uso anche della lingua della minoranza come strumento di insegnamento.
2. Le istituzioni scolastiche elementari e secondarie di primo grado, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica di cui all'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei limiti dell'orario curriculare complessivo definito a livello nazionale e nel rispetto dei complessivi obblighi di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi, al fine di assicurare l'apprendimento della lingua della minoranza, deliberano, anche sulla base delle richieste dei genitori degli alunni, le modalità di svolgimento delle attività di insegnamento della lingua e delle tradizioni culturali delle comunità locali, stabilendone i tempi e le metodologie, nonché stabilendo i criteri di valutazione degli alunni e le modalità di impiego di docenti qualificati.
3. Le medesime istituzioni scolastiche di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sia singolarmente sia in forma associata, possono realizzare ampliamenti dell'offerta formativa in favore degli adulti. Nell'esercizio

dell'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di cui al citato articolo 21, comma 10, le istituzioni scolastiche adottano, anche attraverso forme associate, iniziative nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge e perseguono attività di formazione e aggiornamento degli insegnanti addetti alle medesime discipline. A tale scopo le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 21, comma 12, della citata legge n. 59 del 1997.

4. Le iniziative previste dai commi 2 e 3 sono realizzate dalle medesime istituzioni scolastiche avvalendosi delle risorse umane a disposizione, della dotazione finanziaria attribuita ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché delle risorse aggiuntive reperibili con convenzioni, prevedendo tra le priorità stabilite dal medesimo comma 5 quelle di cui alla presente legge. Nella ripartizione delle risorse di cui al citato comma 5 dell'articolo 21 della legge n. 59 del 1997, si tiene conto delle priorità aggiuntive di cui al presente comma.

5. Al momento della preiscrizione i genitori comunicano alla istituzione scolastica interessata se intendono avvalersi per i propri figli dell'insegnamento della lingua della minoranza.

Art. 5.

1. Il Ministro della pubblica istruzione, con propri decreti, indica i criteri generali per l'attuazione delle misure contenute nell'articolo 4 e può promuovere e realizzare progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge. Per la realizzazione dei progetti è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999.

2. Gli schemi di decreto di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni permanenti, che possono esprimersi entro sessanta giorni.

Art. 6.

1. Ai sensi degli articoli 6 e 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università delle regioni interessate, nell'ambito della loro autonomia e degli ordinari stanziamenti di bilancio, assumono ogni iniziativa, ivi compresa l'istituzione di corsi di lingua e cultura delle lingue di cui all'articolo 2, finalizzata ad agevolare la ricerca scientifica e le attività culturali e formative a sostegno delle finalità della presente legge.

Art. 7.

1. Nei comuni di cui all'articolo 3, i membri dei consigli comunali e degli altri organi a struttura collegiale dell'amministrazione possono usare, nell'attività degli organismi medesimi, la lingua ammessa a tutela.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì ai consiglieri delle comunità montane, delle province e delle regioni, i cui territori ricomprendano comuni nei quali è riconosciuta la lingua ammessa a tutela, che complessivamente costituiscano almeno il 15 per cento della popolazione interessata.

3. Qualora uno o più componenti degli organi collegiali di cui ai commi 1 e 2 dichiarino di non conoscere la lingua ammessa a tutela, deve essere garantita una immediata traduzione in lingua italiana.

4. Qualora gli atti destinati ad uso pubblico siano redatti nelle due lingue, producono effetti giuridici solo gli atti e le deliberazioni redatti in lingua italiana.

Art. 8.

1. Nei comuni di cui all'articolo 3, il consiglio comunale può provvedere, con oneri a carico del bilancio del comune stesso, in mancanza di altre risorse disponibili a questo fine, alla pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché di enti pubblici non territoriali, fermo

restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto in lingua italiana.

Art. 9.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, nei comuni di cui all'articolo 3 è consentito, negli uffici delle amministrazioni pubbliche, l'uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela. Dall'applicazione del presente comma sono escluse le forze armate e le forze di polizia dello Stato.

2. Per rendere effettivo l'esercizio delle facoltà di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono, anche attraverso convenzioni con altri enti, a garantire la presenza di personale che sia in grado di rispondere alle richieste del pubblico usando la lingua ammessa a tutela. A tal fine è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, un Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche con una dotazione finanziaria annua di lire 9.800.000.000 a decorrere dal 1999. Tali risorse, da considerare quale limite massimo di spesa, sono ripartite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni interessate.

3. Nei procedimenti davanti al giudice di pace è consentito l'uso della lingua ammessa a tutela. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 109 del codice di procedura penale.

Art. 10.

1. Nei comuni di cui all'articolo 3, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali.

Art. 11.

1. I cittadini che fanno parte di una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 e residenti nei comuni di cui al medesimo articolo 3, i cognomi o i nomi dei quali siano stati modificati prima della data di entrata in vigore della presente legge o ai quali sia stato impedito in passato di apporre il nome di battesimo nella lingua della minoranza, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi in forma originaria. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati che non siano maggiorenni o che, se maggiorenni, abbiano prestato il loro consenso.

2. Nei casi di cui al comma 1 la domanda deve indicare il nome o il cognome che si intende assumere ed è presentata al sindaco del comune di residenza del richiedente, il quale provvede d'ufficio a trasmetterla al prefetto, corredandola di un estratto dell'atto di nascita. Il prefetto, qualora ricorrano i presupposti previsti dal comma 1, emana il decreto di ripristino del nome o del cognome. Per i membri della stessa famiglia il prefetto può provvedere con un unico decreto. Nel caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento può essere impugnato, entro trenta giorni dalla comunicazione, con ricorso al Ministro di grazia e giustizia, che decide previo parere del Consiglio di Stato. Il procedimento è esente da spese e deve essere concluso entro novanta giorni dalla richiesta.

3. Gli uffici dello stato civile dei comuni interessati provvedono alle annotazioni conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Tutti gli altri registri, tutti gli elenchi e ruoli nominativi sono rettificati d'ufficio dal comune e dalle altre amministrazioni competenti.

Art. 12.

1. Nella convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio sono assicurate condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza.

2. Le regioni interessate possono altresì stipulare apposite convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per trasmissioni giornalistiche o programmi nelle lingue ammesse a tutela, nell'ambito delle programmazioni

radiofoniche e televisive regionali della medesima società concessionaria; per le stesse finalità le regioni possono stipulare appositi accordi con emittenti locali.

3. La tutela delle minoranze linguistiche nell'ambito del sistema delle comunicazioni di massa é di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, fatte salve le funzioni di indirizzo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Art. 13.

1. Le regioni a statuto ordinario, nelle materie di loro competenza, adeguano la propria legislazione ai principi stabiliti dalla presente legge, fatte salve le disposizioni legislative regionali vigenti che prevedano condizioni piú favorevoli per le minoranze linguistiche.

Art. 14.

1. Nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio le regioni e le province in cui siano presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo 2 nonché i comuni ricompresi nelle suddette province possono determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per l'editoria, per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela, nonché per le associazioni riconosciute e radicate nel territorio che abbiano come finalità la salvaguardia delle minoranze linguistiche.

Art. 15.

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 5, comma 1, e 9, comma 2, le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge sono poste a carico del bilancio statale entro il limite massimo complessivo annuo di lire 8.700.000.000 a decorrere dal 1999.

2. L'iscrizione nei bilanci degli enti locali delle previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1 é subordinata alla previa ripartizione delle risorse di cui al medesimo comma 1 tra gli enti locali interessati, da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. L'erogazione delle somme ripartite ai sensi del comma 2 avviene sulla base di una appropriata rendicontazione, presentata dall'ente locale competente, con indicazione dei motivi dell'intervento e delle giustificazioni circa la congruità della spesa.

Art. 16.

1. Le regioni e le province possono provvedere, a carico delle proprie disponibilità di bilancio, alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge, ovvero favoriscono la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.

Art. 17.

1. Le norme regolamentari di attuazione della presente legge sono adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, sentite le regioni interessate.

Art. 18.

1. Nelle regioni a statuto speciale l'applicazione delle disposizioni piú favorevoli previste dalla presente legge é disciplinata con norme di attuazione dei rispettivi statuti. Restano ferme le norme di tutela esistenti nelle medesime regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Fino all'entrata in vigore delle norme di attuazione di cui al comma 1, nelle regioni a statuto speciale il cui ordinamento non preveda norme di tutela si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 19.

1. La Repubblica promuove, nei modi e nelle forme che saranno di caso in caso previsti in apposite convenzioni e perseguendo condizioni di reciprocità con gli Stati esteri, lo sviluppo delle lingue e delle culture di cui all'articolo 2 diffuse all'estero, nei casi in cui i cittadini delle relative comunità abbiano mantenuto e sviluppato l'identità socio-culturale e linguistica d'origine.

2. Il Ministero degli affari esteri promuove le opportune intese con altri Stati, al fine di assicurare condizioni favorevoli per le comunità di lingua italiana presenti sul loro territorio e di diffondere all'estero la lingua e la cultura italiane. La Repubblica favorisce la cooperazione transfrontaliera e interregionale anche nell'ambito dei programmi dell'Unione europea.

3. Il Governo presenta annualmente al Parlamento una relazione in merito allo stato di attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo.

Art. 20.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 20.500.000.000 a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 18.500.000.000, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 2.000.000.000, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

=====